

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1534**

“Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”

maggio 2009  
n. 118



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -  
Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso \_3503  
Reggente ufficio: A. Sansò \_3435  
S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----  
Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581  
Silvia Ferrari \_2103  
Simone Bonanni \_2932  
Luciana Stendardi \_2928  
Michela Mercuri \_3481  
Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057  
Letizia Formosa \_2135  
Anna Henrici \_3696  
Gianluca Polverari \_3567  
Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1534**

“Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”

maggio 2009

n. 118



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* reca la documentazione relativa all'A.S. n. 1534, di conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Il decreto-legge è stato annunciato in Aula nella seduta pomeridiana n. 195 del 28 aprile.

Il *dossier* contiene:

- le sintesi del contenuto degli articoli;
- le schede di lettura delle disposizioni presenti in ciascun articolo;
- le sintesi del contenuto dei provvedimenti di protezione civile finora adottati.



## INDICE

Sintesi del contenuto .....	11
Schede di lettura .....	31
<b>Articolo 1</b> <i>(Modalità di attuazione del presente decreto-legge, ambito oggettivo e soggettivo )</i>	
Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 2, commi 1-5</b> <i>(Realizzazione urgente di abitazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 2, commi 6-8</b> <i>(Espropriazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Espropriazione per pubblica utilità .....	44
<b>Articolo 2, comma 9</b> <i>(Procedure contrattuali per la costruzione dei moduli abitativi)</i>	
Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 2, commi 10-13</b> <i>(Realizzazione urgente di abitazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	53
<b>Articolo 3</b> <i>(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	55
<b>Articolo 4, commi 1-3</b> <i>(Immobili pubblici - Attività della pubblica amministrazione - Anas - Ferrovie)</i>	
Scheda di lettura.....	63
<b>Articolo 4, commi 4-5</b> <i>(Edilizia e attività scolastiche)</i>	
Scheda di lettura.....	69
<b>Articolo 4, comma 6</b> <i>(Strutture del Servizio sanitario della Regione Abruzzo)</i>	
Scheda di lettura.....	73

<b>Articolo 4, commi 7-9</b> <i>(Riprogrammazione e rinegoziazione)</i>	
Scheda di lettura.....	75
<b>Articolo 5</b> <i>(Disposizioni relative alla sospensione di processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)</i>	
Scheda di lettura.....	77
<b>Articolo 6, commi 1 e 4</b> <i>(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari )</i>	
Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 6, commi 2 e 3</b> <i>(Rinvio bilanci ed elezioni)</i>	
Scheda di lettura.....	89
<b>Articolo 7</b> <i>(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)</i>	
Scheda di lettura.....	93
<b>Articolo 8</b> <i>(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	99
<b>Articolo 9</b> <i>(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)</i>	
Scheda di lettura.....	103
<b>Articolo 10</b> <i>(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)</i>	
Scheda di lettura.....	113
<b>Articolo 11, commi 1-2</b> <i>(Verifiche e interventi per la riduzione del rischio sismico)</i>	
Scheda di lettura.....	121
<b>Articolo 11, commi 3-10</b> <i>(Credito d'imposta per verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico)</i>	
Scheda di lettura.....	127
<b>Articolo 12</b> <i>(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)</i>	
Scheda di lettura.....	133

<b>Articolo 13</b> <i>(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)</i>	
Scheda di lettura.....	147
<b>Articolo 14</b> <i>(Ulteriori disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	153
<b>Articolo 15</b> <i>(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	159
<b>Articolo 16</b> <i>(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo)</i>	
Scheda di lettura.....	163
<b>Articolo 17, commi 1-2</b> <i>(G8 in Abruzzo)</i>	
Scheda di lettura.....	167
<b>Articolo 17, commi 3-4</b> <i>(Procedure contrattuali per gli appalti interessati dalla riprogrammazione e dalla rifunzionalizzazione degli interventi per il vertice G8)</i>	
Scheda di lettura.....	171
<b>Articolo 18</b> <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	173
<b>PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE ADOTTATI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 - SINTESI DEL CONTENUTO</b> .....	177
D.P.C.M. 6 aprile 2009 .....	179
D.P.C.M. 6 aprile 2009 .....	179
O.P.C.M. 6 aprile 2009, n. 3753 .....	179
D.M. 9 aprile 2009 .....	180
O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754 .....	180
Decreto del Commissario delegato 9 aprile 2009 n. 1 .....	181

Decreto del Commissario delegato 9 aprile 2009 n. 2 .....	181
O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755 .....	182
Decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3 .....	182
Decreto del Commissario delegato 17 aprile 2009 n. 4 .....	182
O.P.C.M. 21 aprile 2009, n. 3757 .....	182
Comunicazione del Commissario delegato del 21 aprile 2009 sui contributi per il superamento dell'emergenza .....	183
Decreto del Commissario delegato 26 aprile 2009 n. 5 .....	183

## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## **Articolo 1**

*(Modalità di attuazione del presente decreto-legge, ambito oggettivo e soggettivo)*

L'articolo stabilisce, al **comma 1**, che le ordinanze di protezione civile del Presidente del consiglio previste dall'art. 5, comma 2 della legge n. 225 del 1992 necessarie all'attuazione del decreto-legge vengano emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario. Definisce l'ambito territoriale di applicazione dei provvedimenti previsti dal decreto - legge in esame e i soggetti destinatari (**comma 2**), stabilendo che i provvedimenti riguardano i comuni della regione Abruzzo, che, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 6 aprile 2009, hanno risentito un'intensità uguale o superiore al sesto grado Msc. Si tratta dei comuni identificati con il decreto n. 3 del commissario delegato emanato in data 16 aprile 2009. Quanto poi al profilo soggettivo, i provvedimenti riguardano le persone fisiche residenti nei comuni sopra individuati, le imprese ivi operanti e gli enti ivi aventi sede, con riferimento alla data del 6 aprile 2009.

Il **comma 3** introduce la possibilità di applicare talune agevolazioni per la ricostruzione e riparazione anche per beni localizzati fuori dei territori dei comuni individuati; in tal caso, tuttavia, occorre che una perizia giurata attesti il nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico.

## **Articolo 2**

*(Realizzazione urgente di abitazioni)*

L'articolo affida al Commissario delegato, nominato dal Presidente del Consiglio, il compito di provvedere con somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione nonché alle opere connesse di urbanizzazione e di servizi. Tali moduli abitativi sono immediatamente destinati a consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili (**comma 1**). La localizzazione di tali moduli, che debbono avere determinate caratteristiche di qualità, innovazione tecnologica e isolamento sismico, è effettuata dal Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, mentre il piano degli interventi per la realizzazione dei moduli stessi è approvato dal commissario delegato previo parere di una conferenza di servizi (**commi 2 e 3**). La localizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate; inoltre, qualora avvenga in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce una variante degli stessi (**commi 4 e 5**).

I **commi 6-8** disciplinano uno speciale procedimento amministrativo in materia di espropriazioni per le finalità di cui ai commi precedenti, derogando

alla normativa recata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il **comma 6** prevede l'occupazione d'urgenza delle aree a cui può, eventualmente, essere associata l'espropriazione, nel qual caso la relativa indennità sarà determinata dal Commissario delegato entro il termine di sei mesi.

Il **comma 7** disciplina le controversie derivanti dall'approvazione delle localizzazioni delle aree destinate alla realizzazione degli edifici (commi 4 e 5 dell'articolo in esame) e dalle occupazioni d'urgenza (comma 6) prevedendo esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, senza ammettere le opposizioni amministrative.

Il **comma 8** deroga agli speciali procedimenti di localizzazione e di occupazione d'urgenza di cui ai precedenti commi 6 e 7, consentendo al Commissario delegato di utilizzare beni immobili anche in assenza di titolo ablatorio valido. In tal caso, richiamando l'articolo 43 del testo unico, la norma in esame demanda al Commissario delegato, valutati gli interessi in conflitto, di disporre che i beni vadano acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale e che al proprietario vadano risarciti i danni.

La relazione tecnica quantifica in complessivi 700.000 euro (individuato come tetto di spesa) il costo dei moduli abitativi, ivi incluse le spese per l'occupazione ed espropriazione di cui commi in esame.

Per la realizzazione dei moduli abitativi si procede (**comma 9**) mediante affidamento di appalti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed anche se l'affidamento è a contraente generale, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. È consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento, anziché il trenta per cento previsto dall'articolo 118 del codice dei contratti pubblici.

Il **comma 10** attribuisce al Commissario delegato la facoltà di reperire alloggi non utilizzati a favore delle popolazioni sgomberate nelle more delle riparazioni e o delle ricostruzioni, assicurando criteri uniformi per la determinazione dei corrispettivi per l'uso. Tali alloggi vengono assegnati dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono chiamati a definire le modalità di uso, secondo le ordinanze di protezione civile previste dall'articolo 1 del decreto-legge (**comma 11**).

Il **comma 12** prevede la nomina di quattro vice commissari, mentre il **comma 13** contiene autorizzazioni di spesa.

### **Articolo 3**

*(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)*

Con l'**articolo 3** in esame viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi di vario tipo ed agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali.

Detti interventi, elencati dettagliatamente al **comma 1**, riguardano anzitutto, ai sensi delle **lettere a)** ed **e)**, la concessione di contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili ovvero per l'acquisto di abitazioni sostitutive.

Specificamente:

- per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili,
- ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta (lett. a));
- per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale,
- nonché per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili (lett. e)).

Ai sensi della **lettera b)** il soggetto che richiede il finanziamento può richiedere a Fintecna spa (ovvero a società da questa controllata ed indicata) di essere assistito nella stipula e nella gestione del contratto di finanziamento.

Qualora invece il soggetto sia titolare di un finanziamento preesistente garantito da immobili adibiti ad abitazione principale andati distrutti con il sisma egli può, se non moroso, liberarsi del mutuo chiedendo il subentro dello Stato - tramite Fintecna spa - nel debito derivante dal finanziamento (**lettera c)**).

L'intervento agevolativo inerente la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale concerne anche, ai sensi della **lettera d)**, l'esenzione da tributi (eccetto l'IVA) e da diritti degli atti e delle operazioni inerenti ai finanziamenti ed agli acquisti suddetti, nonché degli atti relativi al subentro dello Stato nel debito di cui alla citata lettera c). È altresì prevista la riduzione dell'80% degli onorari e dei diritti notarili.

Per quanto concerne gli interventi di sostegno alle attività produttive, sono previste due diverse tipologie di indennizzi:

- per quelle attività che, a causa del sisma, hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli (**lettera f)**);
- per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, per il ripristino delle scorte andate distrutte, per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali (**lettera g)**).

Sempre con riferimento alle imprese, la **lettera l)** dispone poi che gli indennizzi ed i contributi a queste erogati non concorrano ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive.

Da ultimo, il comma 1 prevede ulteriori indennizzi concernenti:

- il ristoro di danni subiti da beni mobili, registrati e non (**lettera h**));
- i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose (**lettera i**)).

Dopo il **comma 2**, che rimanda per quanto concerne l'ambito applicativo delle disposizioni suddette a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, il **comma 3** autorizza i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nelle zone colpite dal sisma a contrarre finanziamenti con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. - fino ad un massimo di 2 miliardi di euro - per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 per la concessione di finanziamenti a favore di persone fisiche, garantiti dallo Stato, finalizzati a:

- la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale;
- l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

Ai sensi del **comma 4** i complessi residenziali possono essere realizzati anche nell'ambito del Piano casa previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il **comma 5** dispone anzitutto l'esclusione dei beni alienati successivamente al 6 aprile 2009 (data del sisma) dalle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo per la ricostruzione o la riparazione di immobili.

In secondo luogo prevede l'obbligo, per i soggetti ai quali è stato concesso il contributo o altra agevolazione per la ricostruzione, di non alienare la proprietà dei relativi immobili per i due anni successivi alla concessione del contributo stesso.

Per gli atti di compravendita stipulati in violazione di quanto sopra è prevista la nullità.

Il **comma 6** autorizza infine le spese necessarie per l'attuazione:

- del comma 1, esclusa la lettera b) (intervento di Fintecna Spa per il quale è prevista una autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui dal comma 3);
- del comma 2, esclusi i contributi concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del testo in esame.

## **Articolo 4**

### *(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)*

Il **comma 1** indica il contenuto delle ordinanze di protezione civile, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e che, per quanto attiene gli aspetti di carattere fiscale e finanziario, saranno adottate di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Le ordinanze (**lettera a**) definiscono i criteri e modalità per il trasferimento di immobili, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma; si tratta di immobili non più utilizzabili o

dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali; di immobili non interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare; di immobili sequestrati nell'ambito della lotta alla mafia e non ancora destinati. La relazione tecnica prevede una perdita di gettito non quantificata.

La **lettera b)** demanda alle ordinanze di protezione civile di individuare le modalità di predisposizione e di attuazione - quest'ultima effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati - di un piano di interventi urgenti per: il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila; delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico; per l'attuazione di tali interventi il **comma 2** dispone che il Presidente della regione Abruzzo agisca quale Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche. La relazione tecnica stima un fabbisogno complessivo di circa 185 milioni di euro, di cui circa 85 milioni per gli edifici universitari e circa 3 milioni per il conservatorio di musica.

Infine, la **lettera c)** demanda alle ordinanze di definire: le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici; le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

Il **comma 3** vincola risorse già stanziare da precedenti provvedimenti legislativi e non ancora destinate: 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno; 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011. La finalità di tale vincolo, da attuarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, è quella di concentrare nei territori interessati dal sisma gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie. La relazione tecnica non prevede oneri, perché si tratta di una finalizzazione di risorse già autorizzate.

Il **comma 4** dispone che alla Regione Abruzzo sia riservata, con delibera CIPE, una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 (decreto-legge anticrisi), cioè delle risorse assegnate al Fondo infrastrutture per la messa in sicurezza delle scuole, e autorizza la stessa a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica anche con l'inserimento di nuove opere.

Il **comma 5** dispone che, al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e di quelle dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, le risorse per gli arredi scolastici disponibili sul bilancio del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo. In correlazione con gli obiettivi finanziari (economie di spesa) di cui all'art. 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, è autorizzata a tal fine la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011.

Il **comma 6** reca alcune norme per la ricostruzione, il ripristino, il consolidamento e la riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della Regione Abruzzo.

Con i **commi 7 e 8** si consente agli enti territoriali colpiti dal sisma di riprogrammare i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato prescindendo dai termini ora fissati (comma 7), di rinegoziare di prestiti già contratti, estendendone la durata massima a cinquanta anni (il limite ora vigente è di trenta) (comma 8).

Il **comma 9** indica le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili pubblici.

## **Articolo 5**

*(Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)*

L'**articolo 5, commi 1 e 5**, sospende fino al 31 luglio 2009 i processi civili, penali e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma. Sono altresì sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari e quelli per proporre querela. Il **comma 2** prevede che siano rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze dei processi civili e amministrativi in cui le parti o i loro difensori siano residenti nei medesimi comuni. Per i processi penali, il rinvio d'ufficio è previsto ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori; negli altri casi sono sospesi i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni (**comma 6**). I **commi 3 e 4** dispongono la sospensione di numerosi altri termini (ad esempio, termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; termini per gli adempimenti contrattuali; termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, ecc.). I **commi da 9 a 11** prevedono che, fino al 31 luglio 2009, le comunicazioni e le notifiche di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori residenti nei comuni colpiti dal sisma debbano essere eseguite presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche appositamente istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L'Aquila.

## **Articolo 6**

*(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari)*

**L'articolo 6** prevede che, con ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri:

- siano sospesi o prorogati secondo i casi una serie di termini;
- sia possibile derogare al patto di stabilità interno;
- siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Più specificamente, ai sensi del **comma 1** è prevista la sospensione:

- dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;
- dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale dovute all'amministrazione finanziaria, agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, e del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio;
- dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici finanziari (compresi quelli di enti locali e Regioni);
- del versamento dei contributi consortili di bonifica;
- del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato o adibiti ad Uffici pubblici;
- del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;
- dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

Sempre ai sensi del comma 1 è prevista la proroga:

- del termine di validità (di un anno) delle tessere sanitarie, previste dall'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
- del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
- del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio dell'Aquila, nonché degli organi necessari al funzionamento degli enti per il rilancio delle attività produttive e la ricostruzione dei territori.

Il comma 1 prevede inoltre:

- che sia differita l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati;

- che sia rideterminata la sospensione nonché la ripresa del versamento dei tributi, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo;
- che non si applichino le sanzioni amministrative alle imprese che presentano in ritardo - purché entro il 30 novembre 2009 - le domande di iscrizione alle Camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- che siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con il decreto stesso.

Il comma 1 dispone infine in materia di patto di stabilità interno. In particolare vengono escluse dall'applicazione del patto per gli anni 2009 e 2010 le spese e delle entrate connesse alla ricostruzione relativamente alla regione Abruzzo, alla provincia dell'Aquila e ai Comuni interessati dal sisma come individuati ai sensi dell'articolo 1.

In relazione alla copertura degli oneri relativi all'attuazione delle disposizioni del comma 1 (eccetto quelle relative al patto di stabilità, al piano di rientro dai disavanzi sanitari e alla sospensione delle sanzioni in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario) il **comma 4** dell'articolo 6 autorizza una spesa di 6,3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 51 milioni di euro per l'anno 2010.

I **commi 2 e 3** consentono al Ministro dell'interno di differire i termini per la deliberazione o la presentazione di atti di competenza degli enti locali - e, in particolare, quelli concernenti il bilancio di previsione 2009, il rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, la presentazione delle certificazioni in materia di IVA e ICI - nonché il rinvio delle elezioni amministrative previste nel territorio colpito dagli eventi sismici.

Il **comma 4** reca l'autorizzazione di spesa relativa ad alcune disposizioni del comma 1.

## **Articolo 7**

*(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)*

L'**articolo 7** reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione fino al 31 dicembre 2009 di interventi di assistenza già realizzati nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma, per la prosecuzione di interventi di soccorso e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia, nonché disposizioni per la proroga fino al 31 dicembre 2009 di contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica.

## **Articolo 8**

*(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese)*

L'**articolo 8** prevede l'adozione di varie provvidenze in favore delle persone fisiche e delle imprese coinvolti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto.

I benefici di cui al **comma 1** dell'articolo 8 - da attuare con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base ad un'autorizzazione di spesa (di cui al successivo **comma 3**) pari a 53,5 milioni di euro per il 2009 e a 30 milioni di euro per il 2010 - sono costituiti da:

- la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (**lettera a**)).
- la concessione di un indennizzo in favore dei lavoratori autonomi (ivi compresi gli imprenditori artigiani), dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei collaboratori coordinati e continuativi (qualora questi ultimi rientrano in determinate fattispecie), per il caso di sospensione dell'attività a causa dei suddetti eventi sismici (**lettera b**));
- l'estensione ad ulteriori fattispecie della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché l'esclusione delle sanzioni amministrative per alcuni inadempimenti in materia di lavoro e fiscale (**lettera c**) citata);
- l'esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente - ai fini fiscali e della contribuzione previdenziale ed assistenziale - di alcuni sussidi, eventualmente erogati da parte dei datori di lavoro privati (**lettera d**));
- la definizione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale (**lettera e**));
- l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, in transito nella medesima area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009 (**lettera f**)).

Il **comma 2** prevede, a valere sulle risorse per il 2009 del Fondo per le politiche della famiglia, nei limiti di una spesa pari a 12 milioni di euro, l'adozione di interventi, anche integrati, per: la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; la costruzione e l'attivazione di residenze per anziani; la costruzione e l'attivazione di residenze per "nuclei monoparentali madre bambino"; lo svolgimento di altri servizi, da individuare con le ordinanze di cui all'articolo 1 del presente decreto.

## **Articolo 9**

*(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)*

L'**articolo 9** è finalizzato ad accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle necessarie demolizioni.

Si dispone, infatti che tali materiali vengano classificati come rifiuti urbani per quanto concerne la raccolta e il deposito presso le aree di deposito temporaneo, mentre si attribuisce al comune di origine dei rifiuti stessi la qualifica di produttore dei rifiuti, al fine di adempiere ai vari atti amministrativi. Per quanto concerne la rimozione e il trasporto dei materiali risultanti dai crolli e dalle demolizioni, che deve essere effettuata da soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, sono consentite deroghe alle norme vigenti anche con riferimento quelle in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati (**commi 1-6**).

Il **comma 7** prevede deroghe alla normativa vigente per lo smaltimento dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni. Al **comma 8**, per assicurare lo smaltimento dei rifiuti nel territorio interessato dal terremoto, si autorizza la Regione a realizzare siti da destinare a discarica. Si attribuisce, inoltre, sempre alla Regione il compito di individuare i siti di discarica per lo smaltimento dei materiali risultanti dal crollo e dalla demolizione degli edifici, adottando anche provvedimenti di ripristino ambientale (**comma 9**).

## **Articolo 10**

*(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)*

L'**articolo 10** contiene una serie di disposizioni volte ad agevolare lo sviluppo economico e sociale.

Il **comma 1** prevede che nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa essere costituita, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia, una apposita sezione per la concessione di garanzie a titolo gratuito per i crediti bancari a piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche e di servizi, nonché gli studi professionali, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Con il **comma 2** si dispone l'esenzione da costi e tributi, con eccezione dell'IVA, nonché la riduzione del 50 per cento per gli onorari notarili, per le operazioni di rinegoziazione di mutui e finanziamenti.

Il **comma 3** prevede che, con delibera del CIPE, una quota delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale possa essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per la realizzazione degli interventi di sostegno e di reindustrializzazione previsti dal decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, ovvero di accordi di programma da

sottoscrivere, nei settori dei componenti e prodotti *hardware* e *software* per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'*automotive* e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento. All'attuazione di detti interventi provvede l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.

Il **comma 4** demanda ad un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle modalità del trasferimento, a favore della Regione Abruzzo, di una quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili, da destinare ad iniziative di sostegno delle giovani generazioni dell'Abruzzo colpite dall'evento sismico. Con la stessa ordinanza sono altresì definite le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

Il **comma 5** autorizza la spesa di 3 milioni di euro, per il 2009, a valere sul Fondo per le pari opportunità, a sostegno degli oneri di ricostruzione o restauro di immobili situati nei comuni indicati all'articolo 1 e adibiti alle attività di centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e madri in situazione di difficoltà, comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici.

## **Articolo 11**

*(Verifiche e interventi per la riduzione del rischio sismico)*

L'**articolo 11** prevede la realizzazione da parte del Dipartimento della Protezione civile di un piano di verifiche finalizzate ad interventi per la riduzione del rischio sismico, anzitutto per immobili strutture ed infrastrutture che si trovino nei territori dell'Appennino centrale contigui a quelli interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.

Alle operazioni di verifica collaboreranno gli enti locali interessati, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici operanti nel territorio, anche attraverso i propri tecnici.

Per quanto concerne gli immobili pubblici, entro sei mesi dall'esito delle verifiche, pena l'inutilizzabilità degli immobili stessi, debbono essere avviati i lavori di messa in sicurezza (**comma 1**). Con ordinanze di protezione civile sono determinate le aree interessate, le modalità di attuazione e le priorità (**comma 2**).

Il **comma 3** dispone in merito alle risorse necessarie alle amministrazioni coinvolte prevedendo anche la possibilità di effettuare variazioni di bilancio. Se le risorse disponibili dovessero essere insufficienti, le amministrazioni realizzano gli interventi a valere sulle risorse previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto in esame.

I successivi **commi 4-10** dispongono disposizioni in merito alla concessione di un credito di imposta ai soggetti tenuti ad effettuare gli interventi di riduzione del rischio sismico.

In particolare il **comma 4** concede un credito d'imposta ai soggetti privati obbligati ad effettuare gli interventi ritenuti necessari a seguito delle verifiche effettuate dalla Protezione civile su immobili, strutture e infrastrutture.

Ai sensi del comma 4 e del **comma 5** il credito d'imposta suddetto:

- ammonta al 55 per cento delle spese sostenute - ed effettivamente rimaste a carico del contribuente - entro il 30 giugno 2011;
- il suo importo massimo non può comunque superare 48.000 euro;
- non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del TUIR (ossia organi dello Stato, comuni, province, regioni, consorzi tra enti locali ecc.);
- non è cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo;
- è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo;
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi (a pena di decadenza).

La fruizione del credito d'imposta spetta nel limite di spesa fissato in euro 50,5 milioni per l'anno 2010, euro 151.600.000 per l'anno 2011, euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, euro 151.600.000 per l'anno 2015 ed euro 50.500.000 per l'anno 2016. *La norma fissa pertanto un plafond massimo di costo ammissibile all'agevolazione, esaurito il quale non dovrebbero essere più soddisfatte le richieste.*

Il **comma 6** dispone che, per i titolari di partita IVA, il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP;
- può essere fatto valere in compensazione. In tal caso la quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso;
- non rileva ai fini della determinazione della indeducibilità degli interessi passivi.

Il **comma 7** dispone invece che, per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta si utilizza in diminuzione dell'imposta netta come determinata ai sensi dell'articolo 11 del TUIR.

Tuttavia, qualora la quota di credito d'imposta fosse superiore all'imposta netta, la disposizione attribuisce al contribuente la possibilità di scegliere tra

- portare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al successivo periodo di imposta,
- oppure chiedere il rimborso dell'eccedenza in dichiarazione dei redditi.

Il **comma 8** rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze la definizione delle modalità applicative della disposizione mentre, ai sensi del **comma 9**, al credito d'imposta in esame non si applica una disposizione con la quale è stato introdotto un limite massimo di utilizzo del credito d'imposta.

Il **comma 10**, infine, specifica che l'agevolazione può essere fruita esclusivamente nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato *de minimis*. Si tratta della regola che, se rispettata, esenta dall'obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l'ammissibilità.

## Articolo 12

*(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)*

L'**articolo 12** introduce, al **comma 1**, una serie di disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie. A tal fine viene stabilito che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) possa porre in essere, con propri decreti dirigenziali, una serie di misure finalizzate al reperimento di maggiori entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno in corso.

Ai sensi della **lettera a)**, l'AAMS può anzitutto indire nuove lotterie ad estrazione istantanea e, ai sensi della **lettera b)**, adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale (Superenalotto). In questo ultimo caso è prevista anche la possibilità di effettuare più estrazioni giornaliere.

L'AAMS, sempre al fine di incrementare le entrate, potrà concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota (**lettera c)**) nonché consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (**lettera d)**).

La **lettera e)** modifica i criteri di ripartizione della posta di gioco relativamente al concorso pronostici su base ippica denominato «V7». In sostanza, mentre viene aumentata del 15 per cento (dal 50 al 65 per cento) la percentuale della posta del gioco sopraccitato assegnata al montepremi, si riduce contestualmente del 10 per cento (dal 25 al 15 per cento) la percentuale della posta assegnata come entrate erariali e del 5 per cento (dall'11,29 al 6,29 per cento) la percentuale della posta assegnata a favore dell'UNIRE.

La **lettera f)** prevede l'adeguamento del regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186 al fine di prevedervi:

- la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa;
- la raccolta di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

Per tali giochi l'aliquota di imposta unica sulle somme giocate deve essere pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

La **lettera g)** modifica il prelievo erariale riferito alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori. In particolare, viene data facoltà al Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS di fissare:

- l'aliquota di imposta unica al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore;
- la posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro.

La **lettera h)** modifica l'aliquota d'imposta unica sulle giocate per le scommesse a quota fissa.

In particolare viene data facoltà all'AAMS di fissare:

- l'aliquota di imposta unica al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore;
- la posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro.

Con la **lettera i)** viene previsto un rafforzamento dei poteri di controllo dei concessionari relativamente agli apparecchi da gioco lecito con vincite in denaro e, contestualmente, l'esclusione eventuale delle sanzioni relative ad irregolarità riscontrate dagli stessi concessionari.

La **lettera l)** consente di introdurre sperimentalmente sistemi di gioco caratterizzati:

- dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati;
- dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche;
- dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate.

La **lettera m)** consente ai concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi di offrire programmi di avvenimenti personalizzati.

Sempre con riferimento alle scommesse a quota fissa, la **lettera n)** dà facoltà all'AAMS di stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato. All'AAMS viene altresì rimandata la fissazione del limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse, entro comunque il limite massimo di 50.000 euro.

La successiva **lettera o)** detta disposizioni dirette a contrastare l'effettuazione di manifestazioni a premio che coincidono con attività di gioco riservate allo Stato. In particolare, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila (sanzione raddoppiata nell'ipotesi di concorsi continuati dopo che ne è stato vietato lo svolgimento); stessa sanzione è applicabile nei confronti di coloro che partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio vietati.

La **lettera p)** consente infine all'AAMS di attivare nuovi giochi di sorte legati al consumo.

Il **comma 2** prevede una serie di misure organizzative dirette ad incrementare l'azione di contrasto all'evasione fiscale anche attraverso una maggiore attività di controllo sul territorio.

A tal fine, ai sensi della **lettera a)** si dovrà provvedere ad una riorganizzazione territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso:

- revisione delle articolazioni periferiche del Ministero;
- trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio.

La **lettera b)** consente di rideterminare le dotazioni organiche dell'AAMS e delle agenzie fiscali, tramite DPCM, diminuendo, in modo equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze.

La **lettera c)** stabilisce infine che il personale periferico del Ministero dell'economia e delle finanze transiti prioritariamente nei ruoli dell'AAMS e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche anche mediante procedure selettive.

### **Articolo 13**

*(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)*

L'**articolo 13** reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando (ai **commi 2 e 3**) le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi relativi agli eventi sismici di cui al precedente articolo 1, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.

### **Articolo 14**

*(Ulteriori disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 14** reca una serie di disposizioni a carattere finanziario. In particolare, con il **comma 1** si prevede che, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, per il periodo di programmazione 2007-2013, siano destinati agli interventi di ricostruzione e alle altre misure di cui al decreto legge in commento: un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale; e un importo di 400 milioni a valere sul Fondo infrastrutture. La quota annuale delle predette risorse è determinata dal CIPE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte.

Il **comma 2** trasferisce al Dipartimento per la protezione civile le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e assegnate all'Istituto per la promozione industriale, con Decreti ministeriali 22 dicembre 2003 e 23 novembre 2004, per l'istituzione di un fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito dei nuclei familiari con redditi ISEE non superiori a 15 mila euro. Le risorse trasferite sono utilizzate per garantire l'acquisto da parte delle famiglie di beni di consumo (in particolare mobili ed elettrodomestici) da destinare all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle aree colpite dagli eventi sismici.

Con il **comma 3** si prevede di disciplinare con ordinanza di protezione civile gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli istituti previdenziali pubblici, per il periodo 2009-2012, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo e non, localizzati nei territori colpiti dal sisma, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

Il **comma 4** stabilisce che le maggiori entrate prodotte dalla lotta all'evasione fiscale derivanti da futuri provvedimenti legislativi affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'attuazione delle misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma ed alla solidarietà.

Con il **comma 5** sono revocati i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento, neanche parziale. Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali colpiti dal sisma, per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione di cui al decreto legge in commento.

### **Articolo 15**

*(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)*

L'**articolo 15** reca in primo luogo disposizioni in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, richiedendo la comunicazione al commissario delegato delle loro modalità di impiego, ai fini di una verifica intermini di coerenza; sono inoltre previste norme a tutela della fede pubblica, disciplinando l'uso del logo "Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile".

### **Articolo 16**

*(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo)*

L'**articolo 16, comma 1**, demanda al Prefetto di L'Aquila il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione.

A tale fine (**comma 2**) il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è posto a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura.

Un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti definirà: le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Sezione specializzata; le funzioni e la composizione di un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER) da istituirsi presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e che opererà in stretto raccordo con la Sezione specializzata (**comma 3**).

Al predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è demandato (**comma 4**) di definire linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture anche in deroga al Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definirà le modalità attuative (**comma 5**) per realizzare la tracciabilità dei flussi finanziari generati dai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e dalle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

Il **comma 6** esclude, con norma di interpretazione autentica e, quindi, avente efficacia retroattiva, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle riduzioni di organico previste dalla legge finanziaria per il 2007.

Il **comma 7** reca la clausola di invarianza della spesa.

## **Articolo 17**

*(Svolgimento G8 nella regione Abruzzo)*

L'**articolo 17** prevede lo svolgimento del Vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila. Il **comma 1** precisa che lo svolgimento nel capoluogo della Regione Abruzzo è volto anche a contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica. Il **comma 2** reca una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base del DPCM del 21 settembre 2007 - con il quale il G8 è stato dichiarato "grande evento"; tali ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare sia il completamento delle opere in corso di realizzazione nella Regione Sardegna, sia gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila.

Nell'ambito delle attività di riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8, il **comma 3** dispone la rinegoziazione dei rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007 relativa alla Presidenza italiana del G8.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, accerterà i risparmi (la relazione li quantifica in 220 milioni di euro) derivanti dall'articolo 17 (**comma 4**).

## **Articolo 18**

*(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 18** concerne la copertura finanziaria del provvedimento, in particolare degli oneri recati dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3, commi 3 e

6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4.

Detti oneri sono quantificati rispettivamente in:

- 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009
- 539,2 milioni di euro per l'anno 2010
- 331,8 milioni di euro per l'anno 2011
- 468,7 milioni di euro per l'anno 2012
- 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014
- 394,8 milioni di euro per l'anno 2015
- 239 milioni di euro per l'anno 2016
- 133,8 milioni di euro per l'anno 2017
- 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029
- 81,8 milioni di euro per l'anno 2030
- 48 milioni di euro per l'anno 2031
- 14,2 milioni di euro per l'anno 2032
- 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033.

A detti oneri si provvede, ai sensi della **lettera a)** del comma 1, con il fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, relativamente a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011.

Ai sensi della **lettera b)**, si provvede con corrispondente riduzione della dotazione del fondo per l'erogazione del c.d. *bonus* straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relativamente a 300 milioni di euro per l'anno 2009.

Ai sensi della **lettera c)**, si provvede con l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del presente decreto (diminuzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) relativamente a 380 milioni di euro per l'anno 2009.

Infine, ai sensi della **lettera d)**, per la copertura dei restanti oneri si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

*(Modalità di attuazione del presente decreto-legge, ambito oggettivo e soggettivo )*

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito

un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n.3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.

3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *f*), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Il **comma 1** dell'articolo prevede che le ordinanze del Presidente del consiglio di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992<sup>1</sup>, volte all'attuazione del decreto-legge in esame, vengano emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario.

Giova ricordare che, al verificarsi delle calamità naturali, la normativa vigente prevede l'attivazione di mezzi di intervento straordinari grazie soprattutto all'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992, che dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Viene quindi disposto, al comma 2, che per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla predetta dichiarazione, si provveda, nel quadro delle competenze attribuite a regioni, province e comuni, anche a mezzo di ordinanze d'urgenza in deroga ad ogni disposizione vigente. Tale previsione di poteri straordinari è indispensabile per potere effettuare gli interventi. Si pensi alle complesse normative sugli appalti pubblici, o alle discipline sul rapporto di lavoro, il cui scrupoloso rispetto impedirebbe – in molti casi – ogni intervento, mettendo a rischio la vita e i beni dei

---

<sup>1</sup> *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.*

cittadini. Si ricorda, infine, che con le ordinanze di urgenza possono anche essere mobilitate risorse finanziarie, a valere su un apposito Fondo (il Fondo per la protezione civile, alimentato annualmente con la legge finanziaria).

Il **comma 2** definisce l'ambito territoriale di applicazione dei provvedimenti (*l'espressione "i predetti provvedimenti" sembra far riferimento alle ordinanze di cui al comma precedente*) previsti dal decreto-legge in esame e i soggetti destinatari.

Quanto al primo punto, stabilisce che i provvedimenti riguardano i comuni della regione Abruzzo, che, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 6 aprile 2009, hanno risentito un'intensità uguale o superiore al sesto grado della scala Mercalli (Msc)<sup>2</sup>. Si tratta dei comuni identificati con il decreto n. 3 del commissario delegato emanato in data 16 aprile 2009.

Quanto poi al profilo soggettivo, i provvedimenti riguardano le persone fisiche residenti nei comuni sopra individuati, le imprese ivi operanti e gli enti ivi aventi sede, con riferimento alla data del 6 aprile 2009.

*Appare utile segnalare che la delimitazione dell'ambito oggettivo e soggettivo, contenuta nell'articolo in esame, viene riferita ai provvedimenti previsti nel comma 1, mentre non si rinviene una disposizione di carattere generale che definisca l'ambito di applicazione del decreto - legge stesso.*

Si ricorda che l'O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754<sup>3</sup>, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ha stabilito all'art. 1 che il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Si prevede, inoltre che con successivi decreti il Commissario delegato aggiorni l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

In attuazione di tale articolo è stato emanato il decr. 16 aprile 2009, n. 3<sup>4</sup>, recante individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ha

---

<sup>2</sup> Il parametro che quantifica la forza di un terremoto in base agli effetti che esso produce è l'Intensità. Essa è espressa con la scala MCS (Mercalli-Cangani-Sinberg), meglio nota come "Scala Mercalli" in onore del sismologo italiano che per primo propose una scala basata sugli effetti prodotti da un terremoto. La scala Mercalli è costituita da dodici gradi e l'Intensità diminuisce con l'aumentare della distanza epicentro - punto di osservazione. La stima dell'Intensità di un terremoto è effettuata su base soggettiva dei danni che il terremoto produce e non attraverso la misura oggettiva dell'ampiezza del moto del suolo, come per la Magnitudo.

<sup>3</sup> Pubblicata nella G.U. n. 84 del 10 aprile 2009.

<sup>4</sup> Pubblicato nella G.U. n. 89 del 17 aprile 2009.

stabilito che, sulla base dei dati svolti, i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, sono i seguenti:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi;

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia;

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Il **comma 3** introduce la possibilità di applicare le agevolazioni per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo (prevista dall'art. 3 del decreto-legge in esame) anche per beni localizzati fuori dei territori dei comuni come sopra individuati, in tal caso, tuttavia, occorre che una perizia giurata attesti il nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico. Tale possibilità è invece esclusa per gli indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze sfavorevoli per effetto degli eventi sismici (art. 3, comma 1, lettera *f*) del decreto-legge in esame).



**Articolo 2, commi 1-5**  
*(Realizzazione urgente di abitazioni)*

1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.

2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.

4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione

Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n.241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Il **comma 1** affida al Commissario delegato il compito di provvedere con somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione nonché alle opere connesse di urbanizzazione e di

servizi. Tali moduli abitativi, che debbono essere realizzati nei comuni, di cui all'art. 1 del decreto-legge in esame, sono immediatamente destinati a consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.

Per quanto concerne le prime misure adottate per l'emergenza abitativa causata dal sisma, si ricorda che, come già evidenziato nella scheda di lettura all'art.1 del decreto-legge in esame, l'O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ha stabilito all'art. 1 che il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Si prevede, inoltre che con successivi decreti il Commissario delegato aggiorni l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

*In attuazione di tale articolo è stato emanato il decr. 16 aprile 2009, n. 3, recante individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.*

Si ricorda che, con riferimento ai soggetti che hanno avuto, a seguito del sisma le abitazioni distrutte o inagibili la citata O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754 ha stabilito, all'art. 11 che, sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sita nei comuni di cui all'articolo 1 sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in 200,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Tali benefici economici non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009. I benefici economici di cui alle predette disposizioni sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione.

Il **comma 2** individua le seguenti caratteristiche dei moduli abitativi da realizzare:

- elevati livelli di qualità;
- innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica;
- protezione sismica anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi,
- risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

Per quanto concerne il risparmio energetico in relazione agli immobili, si vedano agli approfondimenti, alla fine della presente scheda di lettura; riguardo, invece, alle caratteristiche antisismiche degli edifici, si rinvia alla ricostruzione normativa riportata nella scheda di lettura dell'art. 11, commi 1 -2 , del decreto-legge in esame.

Il piano degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi è approvato dal Commissario delegato previo parere di una conferenza di servizi, che delibera a maggioranza dei presenti (**comma 3**).

Si ricorda che la conferenza di servizi è uno degli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. E' indetta per favorire e semplificare il confronto tra diverse amministrazioni coinvolte a vario titolo in un medesimo procedimento amministrativo (artt. 14 e seguenti della L. 241/1990) entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.

Appare utile qui ricordare che la conferenza dei servizi è uno degli strumenti individuati dalla normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità, per la realizzazione di opere non previste dal piano urbanistico generale. Infatti il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, all'art. 10 (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali), prevede che, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

La localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi è effettuata, anche in deroga alle previsioni urbanistiche, dal Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati. Si dispone la non applicazione delle disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi, riguardanti la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati (artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990). Il provvedimento di localizzazione, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, costituisce decreto di occupazione di urgenza delle aree interessate (**comma 4**).

La legge n. 241 del 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede, all'art. 7, riguardo alla partecipazione al procedimento amministrativo, che l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e anche ai soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio al procedimento stesso. Si prevede espressamente che ciò possa non avvenire quando vi siano particolari esigenze di celerità del

procedimento. L'art. 8 attiene a modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento.

*La procedura di occupazione di urgenza è soggetta alla citata legge 241 del 1990. L'art. 7 della legge citata impone all'amministrazione, come sopra detto, l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento al soggetto nei confronti del quale il provvedimento è destinato a sviluppare effetti. Tale obbligo sembrerebbe sussistere anche per l'occupazione di urgenza, benché l'articolo citato esoneri l'amministrazione da detto obbligo nei casi in cui sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, non apparendo sufficiente la generica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza a dare al procedimento stesso la caratteristica indicata dalla legge. Appare pertanto non superflua l'esplicita disposizione sulla non applicabilità degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, contenuta nell'articolo in esame.*

Si ricorda, per quanto concerne il decreto di occupazione di urgenza, che esso è volto a trasferire temporaneamente il possesso di un bene immobile per soddisfare urgenti necessità pubbliche spesso preordinate all'esproprio per pubblica utilità. La procedura di occupazione può essere così riassunta:

- dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera; decreto di occupazione emesso dal sindaco previa deliberazione consiliare;
- inizio dell'occupazione entro e non oltre tre mesi dal decreto e contestuale redazione dello stato di consistenza dell'immobile, in contraddittorio con il proprietario o in presenza di almeno due testimoni (della data della redazione dello stato di consistenza deve essere dato avviso almeno venti giorni prima al proprietario e tale avviso deve essere pubblicato all'albo del comune per almeno venti giorni);
- termine dell'occupazione non oltre cinque anni dalla immissione in possesso.

Il **comma 5** stabilisce che la localizzazione, qualora avvenga in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce una variante degli stessi, comporta la dichiarazione di pubblica utilità e ha l'effetto di imporre il vincolo preordinato alla espropriazione.

Il comma in esame prevede forme alternative di comunicazione agli interessati, rispetto alla vigente normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità. Infatti, si dispone che il Commissario delegato dia notizia della localizzazione - che, come detto, costituisce variante - attraverso la pubblicazione del provvedimento nell'albo comunale - da questa decorre l'efficacia del provvedimento di localizzazione - e su due giornali (*forse da intendere "quotidiani"*), di cui uno a diffusione nazionale e l'altro a diffusione regionale. *Si esclude, infine, l'applicabilità al procedimento ora illustrato dell'art. 11 del D.P.R. n. 327 del 2001, riguardante l'avviso dell'avvio del procedimento al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio.*

Appare utile qui ricordare che la disciplina principale in materia di espropriazioni di pubblica utilità è contenuta nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 che al Capo II tratta

della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio. In proposito l'articolo 9 prevede, tra l'altro, che un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade, anche se può essere motivatamente reiterato.

La partecipazione degli interessati, come sopra detto, è disciplinata dall'art. 11 del citato D.P.R. ove si prevede che al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

Per quanto riguarda le modalità si prevede, tra l'altro, che l'avviso di avvio del procedimento sia comunicato personalmente agli interessati. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo

### *Risparmio energetico ed edilizia*

Le opere relative al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, sono ricomprese tra le opere di ristrutturazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della legge n. 449/1997.

Accanto alle ormai consolidate agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, con la finanziaria 2007 sono state introdotte nuove agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, tra cui sono comprese le spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346).

Una rilevante disposizione in ambito edilizio è costituita, inoltre, dal nuovo comma 1-*bis*, dell'art. 4 del DPR n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), in base al quale, i regolamenti comunali contenenti la disciplina delle modalità costruttive devono prevedere che il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, sia vincolato all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tale norma, inizialmente introdotta dal comma 350 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 con decorrenza immediata, è stata poi riscritta dal comma 289 dell'art. 1 della successiva legge finanziaria (n. 244/2007), che ne ha differito la decorrenza al 2009 incrementando però da 0,2 ad 1 kilowatt la produzione energetica minima che gli impianti citati devono garantire per ciascuna unità abitativa, ed estendendo il campo di applicazione anche ai fabbricati industriali con superficie non inferiore a 100 metri quadrati, per i quali viene fissata una produzione energetica minima di 5 kilowatt. Si

segnala altresì che inizialmente la norma non si riferiva genericamente ad impianti alimentati da fonti rinnovabili ma era riferita ai soli impianti fotovoltaici.

Si ricorda, infine, che il comma 2 dell'art. 26 del DL n. 159/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007) ha previsto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, che i nuovi interventi pubblici siano obbligatoriamente accompagnati da certificazioni attestanti tra l'altro l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili.

## **Articolo 2, commi 6-8** *(Espropriazioni)*

6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.

7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente

ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

**I commi 6-8** disciplinano uno speciale procedimento amministrativo in materia di espropriazioni per le finalità di cui al decreto-legge in esame, derogando alla normativa recata dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)".

**Il comma 6** dispone che per l'attuazione del piano degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, il Commissario delegato provvede:

- alle occupazioni d'urgenza;
- alle eventuali espropriazioni delle aree.

Il procedimento è semplificato prescindendo da ogni altro adempimento e consiste nella redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Il verbale di immissione in possesso costituisce, altresì provvedimento di:

- provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato;

- espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.

L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.

**Il comma 7** disciplina le controversie derivanti dall'approvazione delle localizzazioni delle aree destinate alla realizzazione degli edifici (commi 4 e 5 dell'articolo in esame) e dalle occupazioni d'urgenza (comma 6) prevedendo esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, senza ammettere le opposizioni amministrative.

**Il comma 8** disciplina gli speciali procedimenti di localizzazione e di occupazione, di cui ai precedenti commi 6 e 7, realizzati in via di "somma urgenza" consentendo al Commissario delegato di utilizzare beni immobili in assenza di titolo ablatorio valido. In tal caso, richiamando l'articolo 43 del testo unico, la norma in esame demanda al Commissario delegato, valutati gli interessi in conflitto, di disporre che i beni vadano acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale e che al proprietario vadano risarciti i danni.

La relazione tecnica quantifica in complessivi 700.000 euro (individuato come tetto di spesa) il costo dei moduli abitativi, ivi incluse le spese per l'occupazione ed espropriazione di cui ai commi in esame.

#### **Espropriazione per pubblica utilità**

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)" riorganizza i procedimenti attraverso cui viene esercitata la funzione espropriativa.

La programmazione urbanistica è parte integrante della disciplina e solo con l'acquisizione della proprietà del bene la pubblica amministrazione può realizzare l'opera.

L'emanazione del decreto di esproprio potrà avvenire soltanto qualora siano state percorse le seguenti tre fasi:

- l'opera da realizzare sia stata prevista nello strumento urbanistico generale (Prg) o in un atto di natura ed efficacia equivalente (variante al Prg) e sul bene sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- sia stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di espropriazione dovuta al soggetto espropriato.

Il testo unico configura così tre procedimenti, collocati almeno logicamente in sequenza, che hanno per oggetto:

- l'atto di pianificazione generale o particolare (variante), del vincolo

- preordinato all'esproprio;
- l'approvazione del progetto definitivo dell'opera;
- l'acquisizione coattiva dell'area.

Prima fase - Rapporto tra Prg e vincoli - Per quanto concerne l'attuazione della prima fase, il vincolo sul bene potrà essere apposto solo dopo che sia divenuto efficace l'atto di approvazione del Prg ovvero di una variante al Prg stesso, in cui sia prevista la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. Nel caso di realizzazione di un'opera non prevista dal Prg, il vincolo potrà essere apposto, su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che comporti la variante al Prg.

Un'altra fattispecie è relativa alla deliberazione che può adottare il Consiglio comunale per disporre, con motivazione, che sul bene vincolato siano realizzate opere diverse da quelle originariamente previste dal Prg. In tal caso la deliberazione assunta dal Consiglio comunale, se non sarà oggetto di dissenso da parte della Regione e dell'ente delegato all'approvazione del Prg nei successivi 90 giorni (decorrenti dalla ricezione della delibera e della relativa documentazione), costituirà variante al Prg.

La durata del vincolo è stabilita in cinque anni ed entro tale termine il soggetto espropriante dovrà dichiarare la pubblica utilità dell'opera mediante l'emissione di un provvedimento ad hoc. Qualora non vi provveda tempestivamente, sopravverrà la decadenza del vincolo e troverà applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 9 del testo unico sull'edilizia, che concerne l'attività edilizia nei Comuni sprovvisti del Prg ovvero dei piani attuativi del Prg, come piani particolareggiati (Pp) o piani di lottizzazione (Pl). In tal caso, sarà possibile effettuare:

- all'interno del centro abitato, solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo (in presenza di Prg e in assenza di Pp anche gli interventi di ristrutturazione edilizia);
- fuori dal perimetro del centro abitato, gli interventi di nuova edificazione nei limiti della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadrato (in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non potrà comunque superare 1/10 dell'area di proprietà).

Il legislatore ha previsto, però, che il vincolo, dopo la decadenza, possa essere oggetto di motivata reiterazione mediante il rinnovo della procedura di cui innanzi.

In tal caso, sarà dovuta al proprietario del bene un'indennità commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.

Seconda fase - Dichiarazione di pubblica utilità - Per quel che attiene l'attuazione della seconda fase, nel caso in cui l'opera risulti conforme alle previsioni dello strumento urbanistico o a una sua variante ovvero sia previsto da un atto assunto ad hoc, la dichiarazione di pubblica utilità dovrà intendersi disposta qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:

- sia stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica, il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (Pip)

ovvero il piano di zona:

- qualora, in forza della normativa vigente, l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione o di un'autorizzazione edilizia equivalga alla dichiarazione di pubblica utilità;
- sia intervenuta l'approvazione del progetto concernente la realizzazione di reti ferroviarie da parte della Conferenza di servizi.

Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dovrà essere emanato entro il termine di cinque anni previsto per la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio e potrà contenere il termine entro il quale andrà eseguito il decreto di espropriazione. In mancanza, l'emanazione di quest'ultimo dovrà avvenire entro il termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace il provvedimento de quo.

È previsto, però, che l'autorità che abbia dichiarato la pubblica utilità possa disporre la proroga del termine per l'esecuzione del decreto di esproprio per un periodo non superiore a due anni, qualora si verifichino situazioni di forza maggiore o giustificate ragioni.

Terza fase - Indennità - Per quanto concerne l'attuazione della terza fase, il promotore dell'espropriazione, allorquando sia divenuto efficace l'atto dichiarativo della pubblica utilità, dovrà, nei successivi 30 giorni, predisporre l'elenco dei beni da espropriare, nel quale:

- descriverà sommariamente i beni;
- riporterà i nominativi dei proprietari, che risulteranno dalle visure catastali aggiornate;
- indicherà le somme offerte quali indennità provvisoria per l'espropriazione dei singoli beni.

L'elenco andrà notificato - nella forma degli atti processuali civili - a ciascun proprietario nella parte che lo riguarda, per dargli la possibilità di presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei successivi 30 giorni. .

L'atto contenente la determinazione dell'indennità provvisoria dovrà essere notificato - nella forma degli atti processuali civili - sia al proprietario del bene che al beneficiario dell'esproprio, qualora quest'ultimo sia diverso dall'autorità espropriante. Nei successivi 30 giorni, il proprietario potrà:

- comunicare all'autorità espropriante l'accettazione dell'indennità offerta per l'espropriazione del bene e in tal caso la relativa dichiarazione diventa irrevocabile;
- limitarsi a designare un tecnico di sua fiducia che parteciperà al collegio dei tecnici incaricati di procedere alla determinazione definitiva dell'indennità, secondo le modalità previste dall'articolo 21 del testo unico.

Nel primo caso, l'autorità espropriante dovrà provvedere a corrispondere la somma offerta entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione di accettazione e dal deposito, da parte del proprietario presso l'ufficio per le espropriazioni, della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene. Decorso tale termine, saranno riconosciuti al proprietario anche gli interessi nella misura del tasso

legale.

Qualora il proprietario non dia seguito alla comunicazione inviata nei 30 giorni concessigli, l'indennità di espropriazione dovrà intendersi non concordata e l'autorità espropriante dovrà - disporre entro 30 giorni - il deposito della somma offerta, ridotta del 40% nel caso di area edificabile, presso la Cassa depositi e prestiti. Dovrà, inoltre, invitare il proprietario, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare nei successivi 20 giorni la propria intenzione di avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto dal richiamato articolo 21 del testo unico. Tale procedimento stabilisce che l'autorità espropriante provveda alla nomina di due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissi il termine per la consegna della relazione di stima, nonché la possibilità per la parte che vi abbia interesse di richiedere al presidente del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare la nomina del terzo tecnico per la composizione del collegio.

È da evidenziare al riguardo come il legislatore abbia stabilito che l'onorario dei tecnici sia liquidato, in base alle tariffe professionali, dall'autorità espropriante e che l'intera somma:

- sia posta a carico del proprietario qualora la stima sia inferiore al valore dell'indennità provvisoria offerta;
- sia divisa per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato, qualora la differenza tra il valore stimato e quello dell'indennità provvisoria non superi il decimo;
- sia posta a carico del beneficiario dell'esproprio negli altri casi.

La relazione dei tecnici dovrà essere depositata presso l'autorità espropriante, che provvederà a darne notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che potranno prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, la detta autorità autorizzerà il pagamento dell'indennità ovvero ne ordinerà il deposito presso la Cassa depositi e prestiti per conto del proprietario, il quale potrà richiedere che la somma sia impiegata in titoli del debito pubblico. In seguito, poi, alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito pagamento o deposito dell'indennità, l'autorità espropriante emetterà il decreto di esproprio.

L'espropriato, il promotore dell'espropriazione ovvero il terzo che ne abbia interesse, nei successivi 30 giorni, potrà proporre innanzi alla Corte d'appello nel cui distretto ricade il bene oggetto della procedura espropriativa, opposizione agli atti di nomina dei tecnici, alla stima da essi operata e alla liquidazione delle spese di stima e comunque richiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Trascorso tale termine, l'indennità resterà definitivamente fissata nella somma riportata nella relazione di stima dei tecnici.

Risulta evidente l'intenzione del legislatore di incentivare le intese tra le amministrazioni e i proprietari dei beni sia attraverso procedure rapide semplificate che si svolgono in contraddittorio tra le parti sia mediante la concessione di ulteriori benefici, quali la mancata riduzione del 40% prevista per le espropriazioni di aree edificabili che non saranno definite con la cessione volontaria. In altri termini, l'obiettivo è quello di ridurre il contenzioso tra le parti, che trae origine dalla "dichiarazione di indifferibilità e urgenza" e dalla mancata emanazione del decreto di

esproprio nel termine fissato dal decreto di occupazione d'urgenza, che sottraeva il bene al proprietario senza corrispondere l'indennità di espropriazione.

Va invece sottolineato come le pubbliche amministrazioni siano tenute a versare immediatamente al proprietario o, in caso di mancata adesione, a depositare presso la Cassa depositi e prestiti, l'indennità determinata in via provvisoria, nonché a corrispondere un indennizzo, commisurato all'entità del danno, al proprietario di un'area sulla quale sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, qualora non sia stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità nei cinque anni e si intenda rinnovare il vincolo.

## **Articolo 2, comma 9**

*(Procedure contrattuali per la costruzione dei moduli abitativi)*

9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

**Il comma 9** prevede che per la realizzazione dei moduli abitativi si procede:

- compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale;
- mediante affidamento di appalti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed anche se l'affidamento è a contraente generale;
- con il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento, anziché il trenta per cento previsto dall'articolo 118 del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 57 del codice dei contratti pubblici<sup>5</sup> individua i casi in cui le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, determinando una fattispecie speciale rispetto a quella di cui all'articolo 56, in cui è prevista la pubblicazione del bando.

Il comma 6 del richiamato articolo indica la procedura da seguire, prevedendo che la stazione appaltante:

- individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
- selezioni almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

---

<sup>5</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

- inviti gli operatori economici selezionati a presentare, contemporaneamente, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta;
- scelga l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

Il comma 9, dell'articolo 2, oggetto della presente scheda di lettura, prevede che la metodologia illustrata, cioè la procedura di affidamento senza la previa pubblicazione di un bando di gara, sia applicabile anche in caso di affidamento a contraente generale, ai sensi dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici.

La richiamata norma è inserita nel capo IV "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi", del titolo III del codice, ove sono disciplinati la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge obiettivo<sup>6</sup>.

Ai sensi dell'articolo 176 il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

Il contraente generale provvede:

- a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
- b) all'acquisizione delle aree di sedime (tuttavia il decreto-legge in esame, all'articolo 2, commi 6-8, pone in capo al Commissario delegato speciali funzioni per l'occupazione e l'espropriazione delle aree);
- c) alla progettazione esecutiva;
- d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;
- e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
- f) ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
- g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia (il decreto-legge in esame, all'articolo 16, prevede speciali disposizioni in ordine alla prevenzione delle infiltrazioni criminali).

---

<sup>6</sup> Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

Infine, il comma 9, dell'articolo 2, in commento, pone una deroga alla percentuale di lavori prevalenti che possono essere subappaltati, fissandola fino al cinquanta per cento, in luogo del trenta per cento previsto dall'articolo 118 del codice dei contratti pubblici.

La richiamata disposizione fissa l'obbligo, per i soggetti affidatari dei contratti, di eseguire in proprio le opere. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti principali condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti posti dalla legislazione antimafia.



**Articolo 2, commi 10-13**  
*(Realizzazione urgente di abitazioni)*

10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

11. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.

12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.

Il **comma 10** attribuisce al Commissario delegato la facoltà, facendo ricorso alle risorse previste dall'articolo 7 del decreto legge per gli interventi di assistenza e di soccorso, di reperire alloggi non utilizzati a favore delle popolazioni sgomberate nelle more delle riparazioni e o delle ricostruzioni, assicurando criteri uniformi per la determinazione dei corrispettivi per l'uso. Tali alloggi vengono assegnati dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono chiamati a definire le modalità di uso, secondo i criteri indicati dalle ordinanze di protezione civile previste dall'articolo 1 del decreto-legge in esame (**comma 11**).

Il **comma 12** prevede la nomina di quattro vice commissari, di cui uno con funzioni vicarie, consentendo, per far fronte agli eventuali oneri, l'utilizzo dell'incremento del Fondo della protezione civile, disposto dal comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge in esame.

Il **comma 13**, per le finalità dell'articolo in esame, autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010. La norma espressamente esclude da tale autorizzazione la spesa di cui al comma 10, dell'articolo in esame, relativa al reperimento di alloggi non utilizzati a favore delle persone sgomberate.

*Forse, analogamente, occorrerebbe effettuare tale esplicita esclusione anche con riferimento alla spesa di cui al comma 12, relativo alla nomina dei quattro*

*vicecommissari, per la copertura dei cui oneri si fa ricorso alle risorse stanziare all'art. 7 decreto-legge.*

### **Articolo 3**

*(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)*

1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti:

*a)* la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

*b)* l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera *a)* e nella gestione del rapporto contrattuale;

*c)* il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera *a)*, nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera *b)* dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;

*d)* l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera *a)* inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera *c)*, con la riduzione dell'ottanta per cento degli

onorari e dei diritti notarili;

*e)* la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;

*f)* la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

*g)* la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;

*h)* la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

*i)* la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

*l)* la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera *a)* del comma 1 i soggetti autorizzati

all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, con imputazione all'unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa

di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.

5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.

Con l'articolo 3 in esame viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi di vario tipo ed agevolazioni tributarie per la

ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali.

Detti interventi, elencati dettagliatamente al **comma 1**, dovrebbero essere adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario) secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto (cui si rinvia).

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo 3 in esame, che rimanda allo scopo a quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1, gli interventi suddetti si applicano esclusivamente alle persone fisiche, alle imprese e agli enti che - alla data del 6 aprile 2009 - risiedevano, operavano o avevano sede nei Comuni colpiti dal sisma che, in base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009)<sup>7</sup>. Tuttavia detti interventi (eccezion fatta per quelli di cui alla lett. *f*), cui si rinvia), possono trovare applicazione anche relativamente ai beni localizzati al di fuori delle aree così individuate in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, che dovrà essere comprovato da apposita perizia giurata.

Andando ad analizzare più in dettaglio i singoli interventi che potranno essere adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, questi riguardano anzitutto, ai sensi delle **lettere a)** ed **e)** del **comma 1**, la concessione di contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili ovvero per l'acquisto di abitazioni sostitutive. Specificamente i contributi sono concessi:

- per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili,
- ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta (lett. *a*));
- per la ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale,
- nonché per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili (lett. *e*)).

È prevista la possibilità che la concessione di contributi possa realizzarsi anche sotto forma di credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato.

Il Governo ha fornito nella relazione tecnica al provvedimento delle stime sul numero degli immobili interessati dalle suddette disposizioni. In particolare, viene stimato che siano circa 15.000 gli immobili interessati dalla norma di cui alla lettera *a*) (immobili

---

<sup>7</sup> Per l'elenco di tali commi, v. la scheda relativa all'art. 1.

adibiti ad abitazione principale), mentre sarebbero 11.400 gli immobili interessati dalla norma di cui alla lettera e) (immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale).

Ai sensi della **lettera b)** il soggetto che richiede il finanziamento può richiedere a Fintecna spa (ovvero a società da questa controllata ed indicata) di essere assistito nella stipula e nella gestione del contratto di finanziamento di cui alla suddetta lettera a). Per l'attuazione di tale disposizione il successivo comma 3 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra la suddetta società ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora invece il soggetto sia titolare di un finanziamento preesistente garantito da immobili adibiti ad abitazione principale andati distrutti con il sisma egli può, se non moroso, liberarsi del mutuo chiedendo il subentro dello Stato nel debito derivante dal finanziamento (**lettera c)**).

Il subentro - per un importo comunque non superiore al contributo spettante per la ricostruzione/riparazione dell'immobile ai sensi della lett. a) - si realizzerebbe cedendo a Fintecna spa i diritti di proprietà sugli immobili; l'Agenzia del territorio individua in tal caso il prezzo della cessione, che viene detratto dal debito nel quale lo Stato subentra.

L'intervento agevolativo inerente la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale concerne anche, ai sensi della **lettera d)**, l'esenzione da tributi (eccetto l'IVA) e da diritti degli atti e delle operazioni inerenti ai finanziamenti ed agli acquisti suddetti, nonché degli atti relativi al subentro dello Stato nel debito di cui alla citata lettera c).

È altresì prevista la riduzione dell'80% degli onorari e dei diritti notarili.

Per quanto concerne gli interventi di sostegno alle attività produttive, sono previste due diverse tipologie di indennizzi:

- per quelle attività che, a causa del sisma, hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli (**lettera f)**); tale tipologia di indennizzo non è in nessun caso fruibile al di fuori dei territori dei Comuni direttamente interessati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

*Il riferimento alle attività produttive che a seguito del sisma sono andate incontro a "conseguenze economiche sfavorevoli", data la sua genericità, sembra preludere ad un riconoscimento di indennizzi di portata generale..*

- per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, per il ripristino delle scorte andate distrutte, per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali (**lettera g)**).

Sempre con riferimento alle imprese, la **lettera l)** dispone poi che gli indennizzi ed i contributi a queste erogati non concorrano ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive.

Da ultimo, il comma 1 prevede ulteriori indennizzi concernenti:

- il ristoro di danni subiti da beni mobili, registrati e non (**lettera h**));
- i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose (**lettera i**)).

Il **comma 3** autorizza i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nelle zone colpite dal sisma a contrarre finanziamenti con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. - fino ad un massimo di 2 miliardi di euro - per la concessione di finanziamenti a favore di persone fisiche, garantiti dallo Stato, per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1. Detti finanziamenti devono essere finalizzati a:

- la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale;
- l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

*Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire il significato dell'espressione "investimenti di interesse nazionale" utilizzata, nel testo in esame, con riferimento alla concessione di contributi e agevolazioni per la ricostruzione/riparazione di immobili distrutti o inagibili adibiti ad abitazione principale.*

I suddetti soggetti possono contrarre finanziamenti ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

Si ricorda al riguardo che la suddetta disposizione è stata novellata dall'articolo 22 del D.L. n. 185 del 2008, modificando la disciplina della Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.a. proprio al fine di estenderne le competenze. Secondo quanto attualmente previsto dal secondo periodo del citato comma 7 la Cassa può infatti utilizzare la raccolta del risparmio postale, anche derogando agli indirizzi del Ministero dell'economia sulla gestione separata della CDP S.p.A., altresì per finanziare operazioni di interesse pubblico previste dallo suo statuto sociale a beneficio dei soggetti istituzionali elencati (Stato, regioni, enti locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico) ovvero operazioni di interesse pubblico promosse dai medesimi soggetti, tenuto conto della loro sostenibilità economico-finanziaria.

La garanzia dello Stato, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso dei finanziamenti, viene concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreti dirigenziali, con i quali sono altresì individuate le modalità e il termine di concessione della garanzia, nonché le caratteristiche degli interventi finanziabili.

Nell'ipotesi in cui dall'escussione della garanzia dello Stato dovessero derivare oneri a carico della finanza pubblica, il comma in esame rimanda all'articolo 7, comma 2, numero 2, della legge di contabilità, prevedendone l'imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 "garanzie dello Stato", nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che l'articolo 7, comma 2, numero 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prevede che con decreti del Ministro dell'economia siano trasferiti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli) le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Ai sensi del **comma 4** i complessi residenziali possono essere realizzati anche nell'ambito del Piano casa previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 11 reca i contenuti fondamentali di un Piano nazionale di edilizia abitativa (c.d. Piano casa) volto a "garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana".

Il Piano intende realizzare una strategia di azione complessiva volta a riconoscere il carattere strategico per il Paese della riqualificazione urbana e a coinvolgere, oltre alle risorse pubbliche, soprattutto quelle private, attraverso il ricorso a modelli di intervento limitati, fino ad oggi, al settore delle opere pubbliche (project financing), oppure a strumenti finanziari immobiliari innovativi per l'acquisizione o la costruzione di immobili per l'edilizia residenziale quali l'istituzione di fondi immobiliari per la residenza sociale, cd. social housing.

A tal fine, l'articolo prevede in sintesi, al fine di contrastare le diverse forme di disagio abitativo, l'avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa, che dovrà essere adottato con DPCM, previa delibera del CIPE e previa intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il piano dovrà essere rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati. Gli alloggi dovranno essere destinati prioritariamente a prima casa e rivolti a bene individuate categorie sociali.

Il piano dovrà riguardare sia il recupero del patrimonio abitativo esistente, che la costruzione di nuovi alloggi e dovrà essere articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo esistente, attraverso una serie di interventi che dovranno coinvolgere, oltre all'intervento pubblico, anche quello privato.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, deve promuovere la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, che dovranno essere caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale. A tal fine il Ministero promuove la stipula di appositi accordi di programma da approvare con DPCM, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata.

Per la realizzazione di tali programmi integrati viene prevista la partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale intervento finanziario privato. In particolare gli interventi relativi ai programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana possono essere realizzati anche attraverso project financing, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori.

In sede di attuazione dei programmi integrati, è prevista una verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie e la possibilità di disporre, in caso di scostamenti, una diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.

E' inoltre stabilito che le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al citato articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.

È altresì prevista la stipula di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa (se coinvolto), le Regioni e gli enti locali per la destinazione di una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati per scopi militari, agli interventi previsti.

Il **comma 5** dispone anzitutto l'esclusione dei beni alienati successivamente al 6 aprile 2009 (data del sisma) dalle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo per la ricostruzione o la riparazione di immobili.

In secondo luogo prevede l'obbligo, per i soggetti ai quali è stato concesso il contributo o altra agevolazione per la ricostruzione, di non alienare la proprietà dei relativi immobili per i due anni successivi alla concessione del contributo stesso.

Per gli atti di compravendita stipulati in violazione di quanto sopra è prevista la nullità.

Il **comma 6** autorizza infine la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032 per l'attuazione:

- del comma 1, esclusa la lettera b) (intervento di Fintecna Spa per il quale è prevista una autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro dal comma 3);
- del comma 2, esclusi i contributi concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del testo in esame.



### **Articolo 4, commi 1-3**

*(Immobili pubblici - Attività della pubblica amministrazione - Anas - Ferrovie)*

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:

a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n.266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché gli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, non ancora destinati;

b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziato, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.

Il **comma 1** indica il contenuto delle ordinanze di protezione civile, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e che, per quanto attiene gli

aspetti di carattere fiscale e finanziario, saranno adottate di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Le ordinanze (**lettera a**) definiscono i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma di immobili:

- siti nel territorio della regione Abruzzo;
- appartenenti allo Stato;
- gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa,
- liberi e disponibili:
  - non più utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali;
  - non interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2006<sup>8</sup>:

Inoltre le ordinanze definiscono il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma di immobili sequestrati nell'ambito della lotta alla mafia e non ancora destinati (articolo 2-*undecies* della legge 575/19659).

La relazione tecnica prevede una perdita di gettito non quantificata.

Il richiamato articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2006, destina alla riduzione del debito pubblico i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato e l'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea.

Il citato articolo 2-*undecies* della legge 575/1965 indica la destinazione degli immobili sequestrati a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La **lettera b)** demanda alle ordinanze di protezione civile di individuare le modalità di predisposizione e di attuazione - da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati - di un piano di interventi urgenti per il ripristino:

---

<sup>8</sup> Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".

<sup>9</sup> Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia".

- degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila;
- delle caserme in uso all'amministrazione della difesa;
- degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali<sup>10</sup>.

Per l'attuazione di tali interventi il **comma 2** dispone che il Presidente della regione Abruzzo agisca quale Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

La relazione tecnica stima un fabbisogno complessivo di circa 185 milioni di euro, di cui circa 85 milioni per gli edifici universitari e circa 3 milioni per il conservatorio di musica.

Ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali, sono tali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

La **lettera c)** demanda alle ordinanze di definire:

- le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici;
- le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

Il **comma 3** vincola risorse già stanziata da precedenti provvedimenti legislativi e non ancora destinate: 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziata, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno; 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011. La finalità di tale vincolo, da attuarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, è quella di concentrare nei territori interessati dal sisma gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie. La relazione tecnica non prevede oneri, perché si tratta di una finalizzazione di risorse già autorizzate.

Dopo la trasformazione dell'ANAS in società per azioni è stato stipulato un primo contratto di programma relativo agli anni 2003/2005 (15 giugno 2005) con il Ministero

---

<sup>10</sup> Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Successivamente è stato stipulato l'accordo integrativo al contratto di programma ANAS 2003-2005 (esercizio 2006) ed il "Piano degli investimenti ANAS 2007-2011 – Contratto di programma 2007" che introduce, altresì, regole generali dirette a disciplinare i rapporti tra il Ministero concedente e l'ANAS S.p.A. Il Contratto è costituito da un articolato e da due allegati, concernenti – rispettivamente – le infrastrutture da realizzare e le prestazioni dei servizi con indicazione dei relativi corrispettivi.

Il contratto di programma tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. mira alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali e indica i mezzi per farvi fronte. Il contratto di programma disciplina, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, per la manutenzione ed il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, per il miglioramento della qualità dei servizi, per lo sviluppo dell'infrastruttura stessa e per assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica. Il contratto di programma può prevedere la concessione di un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della collettività definiti dal regolamento CEE n. 1191/69, ovvero conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria specificamente finalizzata a favorire lo sviluppo dei trasporti ferroviari delle merci. Possono altresì essere previsti incentivi al gestore per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso, ferma restando la necessità di garantire il conseguimento di elevati livelli di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, il miglioramento della qualità dell'infrastruttura e dei servizi ad essa connessi.

L'art. 4 dell'atto di concessione prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente e che, in relazione all'infrastruttura ferroviaria, individui gli obiettivi e le modalità di finanziamento da parte dello Stato relativi a:

- manutenzione straordinaria e potenziamento e sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;
- manutenzione ordinaria;
- contributi per eventuali maggiori costi relativi alla circolazione ed alla condotta dei treni;
- eventuali indennizzi per le perdite finanziarie derivanti da assegnazione di capacità per la prestazione di servizi nell'interesse della collettività;
- adeguamenti a norme di legge in materia sanitaria e ambientale.

Il contratto 2007-2011 disciplina i rapporti tra Rfi Spa – in qualità di titolare della concessione – e il Ministero delle infrastrutture; stabilisce reciproci obblighi e diritti ed individua le procedure per l'accertamento di eventuali inadempimenti da parte di Rfi e per l'applicazione delle relative sanzioni.

Al contratto sono allegate tabelle che quantificano analiticamente gli investimenti per la rete ferroviaria.

Gli investimenti programmati riguardano quattro categorie di interventi:

- investimenti per opere in corso, per 71 miliardi di euro, di cui 32 miliardi destinati alla tratta ad alta velocità Torino-Milano-Napoli e 7 miliardi per la rete ad alta capacità;
- investimenti di natura programmatica, distinti in:
  - opere prioritarie da avviare per 34 miliardi di euro, di cui 9 destinati alla rete convenzionale e 25 alla rete ad alta capacità;
  - altre opere da realizzare, per 38 miliardi di euro, ripartiti a loro volta tra rete convenzionale per 12 miliardi di euro e alta velocità per 26 miliardi di euro;
  - opere previste a completamento del piano, per complessivi 46 miliardi di euro.

Per ciascuna di queste categorie è indicato il piano programmatico degli impegni, con il dettaglio delle risorse da reperire e degli impegni che si presume possano essere assunti nel periodo 2007-2011 e nel periodo successivo.

Successivamente è stato stipulato l'aggiornamento del contratto di programma, finalizzato a permettere l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'articolo 2 del decreto-legge 159/2007, per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale (800 milioni di euro) e per assicurare la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria della rete (235 milioni di euro) e delle ulteriori risorse finanziarie, per complessivi 2.123 milioni di euro.



**Articolo 4, commi 4-5**  
(*Edilizia e attività scolastiche*)

4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.

5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il **comma 4** dispone che alla Regione Abruzzo sia riservata, con delibera CIPE, una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 (decreto-legge anticrisi)<sup>11</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, cioè delle risorse assegnate al Fondo infrastrutture anche per la messa in sicurezza delle scuole, e autorizza la stessa a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica anche con l'inserimento di nuove opere.

L'articolo 18 del citato D.L. n. 185 del 2008, al comma 1, lettera *b*), prevede che il CIPE assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>12</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia

---

<sup>11</sup> *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

<sup>12</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

La legge n. 23 del 1996, recante norme per l'edilizia scolastica, all'articolo 4, dispone che per gli interventi previsti la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

Il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel triennio suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica, approvano e trasmettono al Ministro dell'istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.

Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto anche dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.

Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo.

Con D.M. 16 luglio 2007 (pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2007, n. 172) sono stati ripartiti i finanziamenti a favore delle regioni, per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica, per il triennio 2007/2009.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 625, della legge finanziaria 2007<sup>13</sup> stabilisce che per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

*Si osserva che il termine indicato per l'adozione della delibera CIPE, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, non sembra tener conto del fatto che a tale data il decreto-legge sarà ancora all'esame del Parlamento e suscettibile di modificazioni.*

Il **comma 5** dispone che, al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e di quelle dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, le risorse per gli arredi scolastici disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo. In correlazione con gli obiettivi finanziari (economie di spesa) di cui all'art. 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è autorizzata a tal fine la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011.

L'utilizzazione delle citate risorse è disposta con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame (cioè con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La relazione tecnica dà conto degli interventi necessari ad assicurare la continuità didattica, così riassumibili e quantificabili:

---

<sup>13</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

	2009	2010	2011
Sdoppiamento classi	3.750.733	7.501.465	0
Adattamento offerta formativa	9.900.000	0	0
Straordinario personale ATA e amministrativi	1.382.400	0	0
Supplenze brevi	2.689.653	6.326.063	1.893.515
Laboratori integrativi	1.000.000	0	0
Rimborsi spese di viaggio	700.000	456.000	400.000
<b>TOTALE</b>	<b>19.422.785</b>	<b>14.283.528</b>	<b>2.293.515</b>

### **Articolo 4, comma 6**

*(Strutture del Servizio sanitario della Regione Abruzzo)*

6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali

riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

Il **comma 6** concerne la ricostruzione, il ripristino, il consolidamento e la riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della Regione Abruzzo.

Si pone, in primo luogo, un beneficio di priorità nell'impiego delle risorse statali disponibili per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, ai fini della sottoscrizione di un nuovo accordo di programma con la Regione Abruzzo, destinato alla ricostruzione, alla riorganizzazione ed alla riduzione del rischio sismico delle strutture suddette. In secondo luogo, con riferimento all'accordo di programma con la Regione Abruzzo già vigente, si prevede che la medesima Regione proceda, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni degli interventi programmati, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.



**Articolo 4, commi 7-9**  
*(Riprogrammazione e rinegoziazione)*

7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di

indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.

9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Con i **commi 7 e 8** dell'articolo 4 si consente agli enti territoriali colpiti dal sisma di riprogrammare i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato prescindendo dai termini ora fissati (comma 7), di rinegoziare di prestiti già contratti, estendendone la durata massima a cinquanta anni (il limite ora vigente è di trenta) (comma 8). Il **comma 9** indica le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili pubblici.

Il **comma 7** concerne i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della Regione Abruzzo: tali programmi possono essere riprogrammati, nell'ambito delle medesime tipologie di intervento, prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

Il **comma 8** autorizza la rinegoziazione di prestiti in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, estendendone la durata in deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

Si ricorda che l'articolo 62 del citato decreto legge n. 112 contiene disposizioni per il contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali. Tali norme costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione e costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

Il comma 2 dell'articolo 62 vieta alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni<sup>15</sup>.

Il **comma 8** in commento consente quindi, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di L'Aquila e agli altri comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo - di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame - di rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, in deroga al richiamato articolo 62, comma 2 del decreto legge n. 112, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento: infatti, mentre - come si è visto - la disposizione del decreto legge n. 112 richiamata limita la possibile durata del prestito a un periodo compreso tra i cinque e i trenta anni, la disposizione in commento consente di estendere la durata del prestito medesimo a un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione, elevando così il limite massimo di durata.

Il **comma 9**, infine, prevede che all'attuazione del piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, di cui al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 4 in commento (si veda *supra*) si provveda con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 (per il cui contenuto si rinvia alla corrispondente scheda di lettura).

---

<sup>15</sup> Già legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 70), attraverso una novella all'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001), ha eliminato la possibilità per gli enti territoriali di poter contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. Pertanto, in base alla legislazione vigente, tali enti possono contrarre soltanto mutui che prevedano esclusivamente il tradizionale sistema di ammortamento con rimborso graduale di quote di capitale e interessi, ferma restando peraltro la facoltà di emettere titoli obbligazionari con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza.

## **Articolo 5**

*(Disposizioni relative alla sospensione di processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)*

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.

3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali,

sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

5. Per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i

processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009.

6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:

a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

9. È istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.

11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

**L'articolo 5, composto da 11 commi**, sospende fino al 31 luglio 2009 i processi civili, penali e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma. Sono altresì sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari e quelli per proporre querela (**commi 1 e 5**). Il **comma 2** prevede che siano rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze dei processi civili e amministrativi in cui le parti o i loro difensori siano residenti nei medesimi comuni. Per i processi penali, il rinvio d'ufficio è previsto ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori; negli altri casi sono sospesi i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni (**comma 6**). I **commi 3 e 4** dispongono la sospensione di numerosi altri termini (ad esempio, termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; termini per gli adempimenti contrattuali; termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, ecc.). I **commi da 9 a 11** prevedono che, fino al 31 luglio 2009, le

comunicazioni e le notifiche di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori residenti nei comuni colpiti dal sisma debbano essere eseguite presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche appositamente istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L'Aquila.

Si ricorda che in occasione di calamità naturali o di altri avvenimenti di particolare gravità, il Governo è solito disporre con decreto-legge la sospensione di termini processuali e sostanziali.

Si ricordano, a tale proposito, il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante "*Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996*" (convertito nella legge 7 novembre 1996, n. 569); il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante "*Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria*" (convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434); il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*" (convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267).

Si veda anche il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81<sup>16</sup> (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 131), adottato in conseguenza degli eventi occorsi in Milano il 18 aprile 2002, quando un aereo si schiantò sulla sede della Regione Lombardia, causando perdite umane e materiali.

In particolare, il **comma 1** sospende fino al 31 luglio 2009 i **processi civili e amministrativi** pendenti, alla data del 6 aprile 2009, presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge in esame, ossia quelli individuati nel decreto commissariale del 16 aprile 2009 (per quanto riguarda i processi penali, v. *infra* commi 5 e ss.)<sup>17</sup>.

La sospensione, tuttavia, non si applica ai seguenti procedimenti:

- cause relative ad alimenti;
- procedimenti cautelari;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

Il comma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, ricalca l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al

---

<sup>16</sup> "*Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia*".

<sup>17</sup> Per l'elenco dei comuni interessati, v. la scheda relativa all'art. 1.

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742<sup>18</sup>. A differenza del suddetto art. 92, il comma in esame non prevede la sospensione per i procedimenti di sfratto, quelli di opposizione all'esecuzione e quelli relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti (ma, sulla sospensione dei termini relativi a tali procedimenti, v. *infra* comma 3).

Il **comma 2** prevede che siano rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le **udienze dei processi civili o amministrativi** in cui le parti o i loro difensori, nominati prima del 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni colpiti dal sisma identificati nel decreto di cui all'art. 1 del decreto-legge in esame.

Il **comma 3** sospende, dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, il decorso dei seguenti termini:

1) termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti **prescrizioni e decadenze** da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,

2) termini per gli **adempimenti contrattuali**

a favore dei soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo in esame (*rectius*: i comuni identificati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge in esame).

Gli interessati hanno comunque facoltà di rinunciare espressamente alla suddetta sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti:

- i termini relativi ai **processi esecutivi**, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria,

- i termini relativi alle **procedure concorsuali**,

- i termini di **notificazione dei processi verbali**, di esecuzione del **pagamento in misura ridotta**, di svolgimento di **attività difensiva** e per la presentazione di **ricorsi amministrativi e giurisdizionali**.

Si segnala che i già ricordati decreti-legge 364/1997 (art. 1, comma 1) e 180/1998 (art. 3, comma 1), che contengono una disposizione analoga, fanno riferimento entrambi ai "*termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*". Essi

---

<sup>18</sup> "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale".

prevedevano inoltre che fossero comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore.

Il **comma 4** sospende, dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro **titolo di credito** o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti di cui al comma 3.

La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Il **comma 5** sospende, per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge in esame:

- i termini stabiliti per la fase delle **indagini preliminari**,
- i termini per **proporre querela**,
- i **processi penali**, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009.

*Il comma in esame si riferisce probabilmente agli uffici giudiziari aventi sede nei comuni identificati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge in esame. Per quanto riguarda la durata della sospensione, si intendeva probabilmente fare riferimento a quella di cui al comma 1 dell'articolo in esame (ossia, fino al 31 luglio 2009).*

Ai sensi del **comma 6**, nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge in esame:

- a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2009, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
- b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, deve disporre d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

Il **comma 7** stabilisce che la sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera:

- per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo,
- per il giudizio direttissimo,
- per la convalida dei sequestri,
- nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.

La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

Il **comma 8** sospende il corso della prescrizione per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lett. a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lett. b).

Il **comma 9** prevede l'istituzione, presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L'Aquila, del presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

Fino al 31 luglio 2009, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1 (*rectius*: il decreto di cui all'art. 1 del decreto-legge in esame), devono essere eseguite, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9 (**comma 10**).

Analogamente, il **comma 11** dispone che le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila dovranno essere eseguite, fino al 31 luglio 2009, presso la sede temporanea della medesima Avvocatura dello Stato.

### **Articolo 6, commi 1 e 4**

*(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari )*

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni;

i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni;

l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione

alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

*n)* la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;

*o)* l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e

dai comuni di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

*p)* l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera *o)* delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;

*q)* le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera *b)*;

*r)* la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater*, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

*(omissis)*

4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da *a)* ad *n)* è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.

**L'articolo 6** prevede che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 1, siano sospesi o prorogati, a seconda dei casi, una serie di termini, sia possibile derogare al patto di stabilità interno, siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Più specificamente, ai sensi del **comma 1** è prevista la sospensione:

- dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici (**lettera a)**;

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) prevede che, in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso

il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

- dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale dovute all'amministrazione finanziaria, agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, e del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 (**lettera b**);
- dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari (compresi quelli di enti locali e Regioni) (**lettera c**). Nella relazione tecnica al provvedimento si ipotizza che detta sospensione sia disposta sino alla fine dell'anno 2009;
- del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti su immobili agricoli ed extragricoli (**lettera d**);
- del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato o adibiti ad Uffici pubblici (**lettera f**);
- del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario) erogati da banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti S.p.a., prevedendo che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati (**lettera n**).

Nella relazione tecnica la consistenza dei mutui e dei finanziamenti in genere interessati dalla disposizione viene stimata in 2,9 miliardi di euro, basandosi su dati della Banca d'Italia;

- dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* dell'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie (**lettera r**).

Si tratta delle sanzioni, previste nei confronti delle strutture erogatrici di servizi sanitari pubblici e privati, inerenti la mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati delle ricette mediche al Ministero dell'economia e delle finanze entro i termini previsti.

Sempre ai sensi del comma 1 è prevista la proroga:

- ◆ del termine di validità (di un anno) delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (**lettera h**);

Si ricorda che la tessera sanitaria (TS) è stata introdotta dal citato art. 50 per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per

la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della tessera sanitaria; il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

- ◆ del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché per i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dallo stesso Ministero di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (**lettera i**);

Al riguardo si ricorda che il sopra citato comma 890 ha novellato la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), aggiungendo dopo il comma 371 i commi 371-*bis* e 371-*ter*. Il comma 371-*bis* prevede che, in attesa dell'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze del decreto di individuazione dei distretti, possa essere riconosciuto un contributo statale a progetti regionali riguardanti i distretti produttivi. L'ammontare massimo del contributo è fissato al 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.

Il comma 371-*ter* demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione dei progetti regionali ammessi al beneficio di cui al precedente comma 371-*bis*, dei relativi oneri per il bilancio dello Stato e di eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale.

- ◆ del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio dell'Aquila, nonché degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori (**lettera l**).

*Si segnala al riguardo come potrebbero insorgere dubbi interpretativi stante la genericità della formulazione utilizzata nella norma, che fa riferimento ad "enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori" senza fornire ulteriori elementi identificativi.*

Il comma 1 prevede inoltre:

- che sia differita l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati (**lettera e**);
- che sia rideterminata la sospensione del versamento - nonché la ripresa della riscossione - dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e

- premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche rateizzata (**lettera g**);
- che non si applichino le sanzioni amministrative alle imprese che presentano in ritardo - purché entro il 30 novembre 2009 - le domande di iscrizione alle Camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), nonché il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (**lettera m**);

Sul punto si ricorda che la legge n. 580 del 1993 ha istituito presso le Camere di commercio il registro delle imprese, articolato in due sezioni - una ordinaria e una speciale - e presente in ogni provincia al fine di garantire la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano. L'iscrizione va effettuata dal momento della nascita entro 30 giorni dall'evento per le imprese individuali, mentre per le società deve avvenire secondo i termini e le modalità previste dal codice civile. Nel registro vanno inoltre annotate tutte le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un'impresa fino alla cessazione dell'attività. Annesso al registro delle imprese è il c.d. REA, repertorio delle notizie economiche ed amministrative, che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo attinenti solo ad alcuni soggetti. Le società devono trasmettere le pratiche al registro delle imprese esclusivamente tramite supporto informatico e telematico, mentre le imprese individuali possono ancora presentare le domande su supporto cartaceo al registro della propria Camera di commercio.

Per quanto concerne il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) istituito con la citata legge n. 70 del 1994, si tratta di un modello, articolato in varie sezioni, attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

- che siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari, nei limiti delle risorse individuate con il decreto stesso all'articolo 13, comma 3, lett. b) e pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 (**lettera q**).

Il comma 1 dispone infine in materia di patto di stabilità interno. In particolare vengono escluse dall'applicazione del patto per gli anni 2009 e 2010 le spese sostenute (**lettera o**) e le entrate acquisite (**lettera p**) per fronteggiare gli eventi sismici. I soggetti interessati alla deroga sono la regione Abruzzo, la provincia dell'Aquila ed i Comuni coinvolti nel sisma come individuati ai sensi dell'articolo 1.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica al provvedimento, non è stata prevista alcuna compensazione alla deroga sopra esposta, nel presupposto che regione ed enti locali non faranno fronte alle maggiori spese con proprie disponibilità bensì utilizzando le risorse appositamente messe a disposizione dal decreto in esame.

In relazione alla copertura degli oneri relativi all'attuazione delle disposizioni del comma 1 (eccetto quelle relative al patto di stabilità, al piano di rientro dai disavanzi sanitari e alla sospensione delle sanzioni in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario) il **comma 4** dell'articolo 6 autorizza una spesa di 6,3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 51 milioni di euro per l'anno 2010.

**Articolo 6, commi 2 e 3**  
(*Rinvio bilanci ed elezioni*)

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

- a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n.267 del 2000;
- c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.82 dell'8 aprile 2009;

d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

L'**articolo 6**, ai **commi 2 e 3**, consente al Ministro dell'interno di differire i termini per la deliberazione o la presentazione di atti di competenza degli enti locali - e, in particolare, quelli concernenti il bilancio di previsione 2009, il rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, la presentazione delle certificazioni in materia di IVA e ICI - nonché il rinvio delle elezioni amministrative nel territorio colpito dagli eventi sismici.

In particolare il **comma 2** prevede la possibilità che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano differiti:

- a) il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2009; si ricorda che il termine ordinario, stabilito dall'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali<sup>19</sup>, è

---

<sup>19</sup> D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

quello del 31 dicembre. Peraltro detto termine è stato più volte prorogato con appositi provvedimenti, sia di natura legislativa, sia con decreti ministeriali. Lo stesso testo unico, al medesimo articolo 151, infatti, prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. *La norma recata dal decreto legge in esame differisce, quindi, quanto a modalità di adozione, dalla normativa vigente, non prevedendo il parere della Conferenza Stato-città; il mancato riferimento alle " motivate esigenze " richieste dalla norma del Testo Unico degli enti locali appare invece da ricondursi all'oggettiva sussistenza di tali esigenze, derivante dal sisma;*

- b) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008; a tale riguardo, si ricorda che l'articolo 227 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabilisce che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- c) il termine per la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale; si ricorda che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93<sup>20</sup>, ha previsto che a decorrere dall'anno 2008 è esente dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Il successivo comma 4 ha poi previsto che la minore imposta sia rimborsata ai comuni; a tal fine, l'art. 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>21</sup>, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, prevede che entro il 30 aprile 2009 i comuni trasmettano al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno. Tale decreto è stato adottato lo scorso 1° aprile, prescrivendo che i comuni inoltrino, entro il termine del 30 aprile 2009, la certificazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente, che provvede a trasmetterne copia, per via telematica, al Ministero dell'interno.
- d) il termine per la presentazione da parte degli enti locali delle seguenti certificazioni attestanti:
- l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali;
  - l'IVA corrisposta per contratti di servizio per il trasporto pubblico locale;
  - la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D. Si ricorda che gli immobili di categoria D sono gli "immobili a destinazione

<sup>20</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, *Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.*

<sup>21</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.*

speciale", tra cui opifici, alberghi, teatri, case di cura, istituti di credito e così via.

Il **comma 3** rinvia le elezioni del presidente della provincia di L'Aquila e del consiglio provinciale, quelle dei sindaci e dei consigli comunali nella provincia di L'Aquila; si tratta delle elezioni amministrative che avrebbero dovuto tenersi nella primavera 2009 e che sono, con tale disposizione, rinviate a una data compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2009, che sarà individuata da un decreto del Ministro dell'interno. Conseguentemente viene prorogato il mandato in corso dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni medesime.

La previsione in commento è coerente alle modalità di individuazione della data delle elezioni amministrative, come regolata, in via generale, dalla legge 7 giugno 1991, n. 182: è infatti con disposizione di rango primario che viene individuato l'arco temporale in cui si possono svolgere elezioni (in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno; articolo 1, comma 1, della legge n. 182), mentre compete al Ministro dell'interno fissarne la data (articolo 3 della legge n. 182).

*Si segnala che il comma 3 non prevede espressamente che le elezioni rinviate siano convocate in una domenica, limitandosi a far riferimento a "una data".*

*Il rinvio delle elezioni amministrative sembra da connettere al verificarsi degli eventi sismici. A tale riguardo, si segnala che la formulazione letterale della disposizione dovrebbe condurre a ritenere che il rinvio possa essere disposto per i soli comuni siti "nella provincia di L'Aquila", come espressamente prevede l'incipit del comma. Tuttavia, alcuni dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 6 aprile, e individuati dall'articolo 1, comma 2 del decreto in esame - che opera tale individuazione mediante il rinvio al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 - si trovano fuori dal territorio della provincia di L'Aquila. Per tali comuni, pertanto, pur sussistendo la condizione di fatto che sembra costituire la ragione della norma in commento, non sembrerebbe poter operare il rinvio delle elezioni.*



## Articolo 7

*(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)*

1. Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3753 del 6 aprile 2009, n.3754 del 9 aprile 2009, n.3755 del 15 aprile 2009 e n.3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della Protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario nel

limite massimo di 75 ore mensili *pro-capite* da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

4. La regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

L'**articolo 7** reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione fino al 31 dicembre 2009 di interventi di assistenza già realizzati nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma, per la prosecuzione di interventi di soccorso e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia, nonché disposizioni per la proroga fino al 31 dicembre 2009 di contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica.

In particolare, con il **comma 1** viene autorizzata la spesa di 580 milioni di euro destinati agli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché alla loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009; tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già trasferite al fondo della Protezione civile. E' fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3. La relazione tecnica chiarisce che la somma indicata viene considerata come tetto massimo di spesa, in relazione alle esigenze complessive rappresentate dalla protezione civile.

Gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma sono individuati attraverso l'indicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri che li hanno disposti.

Con l' O.P.C.M. 6 aprile 2009, n. 3753, *Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*<sup>22</sup>, si è prevista - tra l'altro - la requisizione di beni mobili ed immobili occorrenti per fornire riparo e ricovero ai cittadini e l'acquisto di tutti i beni ed i materiali occorrenti per il loro sostentamento e i primi interventi provvisori; l'individuazione di strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente; la rimozione delle situazioni di pericolo e l'assistenza alle popolazioni; si è previsto inoltre il censimento degli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire perché non più recuperabili.

L'O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754<sup>23</sup>, modificata dalla successiva O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755<sup>24</sup>, ha previsto, tra le molte misure, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; per i lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma per i quali l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in godimento cessa entro il 30 novembre 2009, è stata riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennità con il riconoscimento della contribuzione figurativa. E' stata prevista la possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari; la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario - con alcune limitazioni - in favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell'Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della regione Abruzzo, nonché a favore del personale della provincia e del comune dell'Aquila e dei comuni indicati, e di altre categorie di dipendenti di enti territoriali, della Protezione civile e della Croce Rossa; rimborsi alle organizzazioni di

---

<sup>22</sup> In G.U. 7 aprile 2009, n. 81.

<sup>23</sup> In G.U. 10 aprile 2009, n. 84.

<sup>24</sup> In G.U. 16 aprile 2009, n. 88.

volontariato impiegate in occasione degli eventi sismici, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari e dei volontari inseriti nelle colonne mobili; l'autorizzazione al Dipartimento della protezione civile a stipulare convenzioni con Università, Enti o Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

Sono state inoltre stabilite sospensioni di termini a favore delle popolazioni colpite: si può ricordare la sospensione per due mesi dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas emesse o da emettere nello stesso periodo.

L'ordinanza prevede inoltre l'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sita nei comuni colpiti dal sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, di un contributo per l'autonoma sistemazione; tale beneficio economico non si applica nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ed è concesso a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione.

E' inoltre autorizzata la riapertura temporanea, fino al 31 dicembre 2009, dell'esercizio di alcune discariche per la gestione dei rifiuti urbani, in deroga ai provvedimenti adottati dalle Amministrazioni interessate, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue; a tal fine si prevede che la regione provveda ad adottare eventuali provvedimenti di adeguamento, messa in sicurezza e bonifica delle discariche utilizzate.

E' stato autorizzata l'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dagli Uffici territoriali di Governo e dai comuni colpiti dal sisma.

Al fine di impedire condotte criminose nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, il Ministero della difesa è stato autorizzato a impiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti nei comuni colpiti dal sisma, in un numero non superiore a 700 unità.

La suddetta O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755 ha inoltre autorizzato il Commissario delegato ad individuare gli eventuali comuni, non ricompresi tra quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3574 del 9 aprile 2009, nei quali si siano prodotti danni tali da giustificare l'applicazione anche di parte delle disposizioni di cui alla medesima ordinanza per risolvere specifiche e comprovate situazioni di grave danno agli interessi primari della popolazione.

Tra le altre disposizioni si segnala che, per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, il Dipartimento

medesimo è stato autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. Numerose disposizioni dell'ordinanza consentono l'utilizzo di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dipartimento della protezione civile, e così via.

E' stato inoltre attribuito un contributo straordinario di 300.000 euro alla Fondazione Eucentre in relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico-scientifico per l'emergenza e l'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate.

Al fine di garantire i primi interventi connessi al superamento dell'emergenza, è autorizzata la spesa per la gestione, la gestione, l'approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, dei carburanti e dei mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché per gli oneri necessari per il funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni, per le dotazioni individuali del personale e per i richiami del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per la medesima finalità di garantire i primi interventi connessi al superamento dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a reintegrare le dotazioni di materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione, con oneri stimati in complessivi 20 milioni di euro.

L' O.P.C.M. 21 aprile 2009, n. 3757<sup>25</sup>, infine, prevede che il Commissario delegato promuova una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza; oltre a diverse modificazioni alle precedenti ordinanze, sono stabilite disposizioni per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi per la ricostruzione e si prevede la costituzione di una Commissione internazionale al fine di addivenire ad una più compiuta valutazione delle conoscenze attuali sulla previsione dei terremoti ed alla elaborazione di linee guida per il futuro nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione; i relativi oneri di funzionamento sono a carico del Fondo della Protezione civile.

Il **comma 2** autorizza, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza derivante dal sisma che ha colpito l'Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia.

---

<sup>25</sup> In G.U. 22 aprile 2009, n. 93.

Nell'ambito di tale autorizzazione di spesa complessiva, sono autorizzate prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore *pro capite* e per il solo periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, anche in deroga alla vigente normativa: destinatario della disposizione è il personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle forze di polizia direttamente impegnato nelle attività di assistenza alle popolazioni colpite dal sisma richiamate dall'articolo in commento. Alla ripartizione delle somme in questione provvederà un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** autorizza l'ulteriore spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009 finalizzata alla prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei Vigili del fuoco; tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal precedente comma 2. Il secondo periodo del comma 3 ripristina l'indennità di trasferta (così la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto in esame) per il personale del Corpo di vigili del fuoco, includendo tale categoria di personale tra quelle - indicate dall'articolo 1, comma 213-*bis* della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) - cui non si applica la soppressione di detta indennità, disposta dal precedente comma 213 della medesima legge finanziaria.

La novella all'articolo 1, comma 213-*bis* della legge finanziaria 2006, consente (come si è detto) che anche ai vigili del fuoco si applichino i trattamenti di cui al precedente comma 213, il quale - oltre all'indennità di trasferta - indica l'indennità supplementare connessa alle spese di viaggio o comunque alle modalità di viaggio, prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità prevista per il personale destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, in alternativa alla quale si può optare per il trattamento di missione.

La relazione tecnica quantifica l'onere derivante da questa disposizione in 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Il **comma 4**, infine, autorizza la Regione Abruzzo a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa o occasionale stipulati dalla medesima Regione nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica: condizione per tale proroga è che i rapporti in questione fossero in corso alla data del 6 aprile 2009. Ulteriore specifica condizione è che la proroga operi nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b) del decreto legge in esame; si tratta delle risorse afferenti al fondo transitorio connesso al piano di rientro dai disavanzi sanitari (si veda la relativa scheda di lettura).



## Articolo 8

*(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese)*

1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

a) la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n.247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;

c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi

sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;

d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;

e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA;

f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere

sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n.296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:

a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;

c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;

d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all'articolo 1.

3. Al fine dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.

L'**articolo in esame** prevede l'adozione di varie provvidenze in favore delle persone fisiche e delle imprese coinvolti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto.

I benefici di cui al **comma 1** dell'articolo 8 sono definiti - in base alla norma generale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto - con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; riguardo ad essi, il successivo **comma 3** reca un'autorizzazione di spesa pari a 53,5 milioni di euro per il 2009 e a 30 milioni di euro per il 2010. Tali provvidenze sono costituite da:

- la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (proroga che concerne anche l'accredito figurativo del periodo ai fini pensionistici) (**lettera a**)).

Si ricorda che la durata dell'indennità suddetta è pari a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni<sup>26</sup>;

- la concessione di un indennizzo in favore dei seguenti soggetti, qualora abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dei suddetti eventi sismici (**lettera b**)): collaboratori coordinati e continuativi, purché operanti in regime di monocommittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica separata INPS e rientranti in determinati limiti, minimi e massimi, sia di reddito sia di numero di mensilità accreditate presso la suddetta gestione separata<sup>27</sup>; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza ed assistenza;

<sup>26</sup> La durata è così stabilita dall'art. 1, comma 25, della L. 24 dicembre 2007, n. 247; il suddetto comma 25 disciplina anche i criteri di determinazione dell'importo.

<sup>27</sup> Cfr. il richiamato art. 19, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

- l'estensione alle imprese e ai lavoratori autonomi, che alla data del 6 aprile 2009 fossero assistiti da professionisti operanti nei comuni interessati dai summenzionati eventi sismici<sup>28</sup>, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (**lettera c**);
- l'esclusione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale e per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, qualora gli obblighi dovessero o debbano essere assolti nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 ed il 30 giugno 2009, da parte di soggetti operanti, alla data dei suddetti eventi sismici, nei comuni colpiti dagli stessi, o da parte di imprese e lavoratori autonomi, ovunque operanti, che alla data del 6 aprile 2009 fossero assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti (**lettera c**) citata);
- l'esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente - ai fini fiscali e della contribuzione previdenziale ed assistenziale - dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte dei datori di lavoro privati, in favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, o da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, in favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite (**lettera d**);
- la definizione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale, modalità intese all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (**lettera e**);
- l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, in transito nella medesima area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009 (**lettera f**).

Il **comma 2** prevede, a valere sulle risorse per il 2009 del Fondo per le politiche della famiglia, nei limiti di una spesa pari a 12 milioni di euro, l'adozione di interventi, anche integrati, per: la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; la costruzione e l'attivazione di residenze per anziani; la costruzione e l'attivazione di residenze per "nuclei monoparentali madre bambino"; lo svolgimento di altri servizi, da individuare con le ordinanze di cui all'articolo 1 del presente decreto.

---

<sup>28</sup> Riguardo a tali comuni, cfr. *sub* l'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

*Occorrerebbe valutare se sia sufficientemente chiara la nozione di "nuclei monoparentali madre bambino", la quale sembrerebbe escludere le ipotesi in cui l'unico familiare che viva con il bambino sia un soggetto diverso dalla madre.*

*Inoltre, sarebbe forse opportuno chiarire quali siano le procedure per l'adozione degli interventi in oggetto, dal momento che le ordinanze di cui al precedente articolo 1, pur in presenza della norma generale di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, vengono esplicitamente richiamate dal comma 2 in esame, ma solo ai fini dell'individuazione degli altri servizi di cui alla lettera d).*

## **Articolo 9**

### *(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)*

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.

2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.

3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. L'ISPRA assicura il coordinamento delle attività realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente

articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo.

7. Allo scopo di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, è autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano – località Forfona e Poggio Picenze – località Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.

8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n.36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di

ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all'eventuale utilizzo.

9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

L'**articolo 9** detta una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici e a consentire la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani.

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone che i materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle demolizioni di quelli danneggiati dal terremoto vengano classificati con il codice Cer 20.03.99, di cui all'allegato D della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto concerne le fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo. Si tratta del numero di codice attribuito ai rifiuti urbani non specificati altrimenti.

Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, costituisce la normativa di riferimento in materia di gestione di rifiuti ed imballaggi.

In particolare, le regole relative alla disciplina dei rifiuti ed imballaggi sono contenute nella Parte IV del decreto legislativo, dalla Rubrica "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", composta di 89 articoli (numerati dal 177 al 266) e da 9 allegati.

L'allegato "D" alla parte IV contiene uno specifico elenco (Catalogo Europeo Rifiuti), ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all'interno del quale, in base alla tipologia d'attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione.

L'elenco di tali codici identificativi (denominato CER 2002) è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo.

A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico di 6 cifre.

Ciascuna coppia di numeri identifica:

- a) Classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto
- b) Sottoclasse: processo produttivo di provenienza
- c) Categoria: nome del rifiuto

I CER contenenti il numero 99 sono descritti come "Rifiuti non specificati altrimenti". Essi hanno in comune l'appartenenza ad una particolare classe o sottoclasse, ma non sono individuate in una categoria specifica.

Pertanto, mentre le categorie specifiche individuano esattamente un rifiuto con provenienza e caratteristiche univoche, le categorie 99 hanno carattere residuale.

Si ricorda che i materiali provenienti da demolizione rientrano nella classe 17, Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, e si articolano in classi e in un'ampia serie di categorie.

Il comma in esame fa riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti che il sopraccitato decreto legislativo n. 52 del 2006 definisce come il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183, comma 1, lett. m).

Il deposito temporaneo di rifiuti è sottratto, secondo il disposto degli articoli 208, comma 17 e 210, comma 5, del D.lgs. 152/2006, al regime autorizzatorio, mentre è soggetto al divieto di miscelazione e all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, previsti, rispettivamente, dall'art. 187 e dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.

La norma sopraccitata richiede, perché si abbia deposito temporaneo che i rifiuti depositati non contengano determinate sostanze; inoltre, i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo determinate modalità alternative, a scelta del produttore. Per quanto attiene, invece ai rifiuti non pericolosi, essi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo determinate scadenze temporali correlate al quantitativo dei rifiuti stessi. Si ricorda che il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Devono, infine, essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Il **comma 2** attribuisce al comune di origine dei rifiuti stessi (*da intendersi "rifiuti derivanti dai crolli e demolizioni"*) la qualifica di produttore dei rifiuti, al fine di adempiere ai vari atti amministrativi, ed in particolare la comunicazione al Commissario delegato dei dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti. Viene assegnato al comune anche l'obbligo di rendicontazione.

L'individuazione del comune come produttore dei rifiuti avviene in espressa deroga all'art. 183, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si ricorda, infatti, che l'183 del citato decreto legislativo, che reca le definizioni in materia di rifiuti, individua nel produttore la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Secondo il **comma 3**, i comuni interessati, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, dispongo la rimozione e il trasporto dei materiali risultanti dai crolli e dalle demolizioni, che devono essere effettuate da soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi. Detti soggetti sono autorizzati a derogare alle procedure vigenti anche con riferimento alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché a quelle in materia di bonifica di

siti contaminati previste dall'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006. Ai tali compiti dei comuni concorre l'agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e le Asl, al fine di assicurare sia le condizioni di tutela della salute umana, sia quelle di tutela ambientale.

Appare utile rammentare che analoghe disposizioni sono state introdotte in occasione dell'emergenza rifiuti in Campania. Si veda in proposito l'art. 2, comma 1 del D.L. 6-11-2008 n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale<sup>29</sup>.

Si ricorda, per quanto riguarda i soggetti deputati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, che requisito indispensabile è l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti (art. 212, commi 5, 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, Codice ambientale).

Inoltre, sulla base dell'art. 189, commi 3 e 5, del Codice, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti deve comunicare annualmente, attraverso la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione), alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Tale obbligo riguarda anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi (in quanto trasportatori).

Ai sensi del successivo art. 190, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti ha anche l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto, mediante presentazione alle camere di commercio del MUD.

---

<sup>29</sup> "Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, i soggetti pubblici competenti, informando le competenti strutture sanitarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali" (Art. 2, comma 1 del D.L. 6-11-2008 n. 172)

Inoltre, l'art. 193, commi 1 e 3, prevede che durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti debbano essere accompagnati da un formulario di identificazione. Durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono anche essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Si ricorda, infine, che l'art. 212, comma 7, prevede che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti presentino idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.

I requisiti di capacità finanziaria e quelli di idoneità tecnica sono stati indicati nell'art. 11 del DM 28 aprile 1998 n. 406. Ai sensi dell'art. 11, la capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta; l'idoneità tecnica si configura attraverso la qualificazione professionale dei responsabili tecnici (risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione); disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone; un'adeguata dotazione di personale; eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'art. 212 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce, inoltre, i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle varie categorie e relative classi.

In particolare, il predetto Comitato ha provveduto a fissare i requisiti di idoneità e capacità finanziaria per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti nella deliberazione del 27 dicembre 2001 e nella deliberazione del 30 gennaio 2003, individuando una dotazione minima di veicoli e personale di cui l'impresa deve disporre.

Si ricorda che l'articolo 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 detta le procedure operative ed amministrative in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito. In particolare, è previsto che il responsabile dell'inquinamento metta in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dia immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. E' quindi prevista un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nonché – in caso di superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) – un piano di caratterizzazione, una successiva analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) e, infine, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza. Alla conclusione di ciascun passaggio procedurale un'apposita conferenza di servizi – convocata su impulso della regione - valuta i relativi documenti e determina, se necessario, l'avvio del passaggio successivo nonché eventuali integrazioni o approfondimenti. I progetti di messa in sicurezza sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed

indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

Il **comma 4** affida all'Ispra il coordinamento delle attività dell'agenzia regionale per la Tutela dell'ambiente dell'Abruzzo e il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

La Legge n. 133 del 2008 di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 ha previsto l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Il **comma 5** autorizza lo smaltimento dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni, in deroga l'art. 208, comma 15, del d.lgs. n. 152 del 2006, riguardante le autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti e dell'art. 216 del medesimo decreto legislativo, che detta una disciplina semplificata per il recupero dei rifiuti stessi.

Si ricorda che l'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento, disciplina, al comma 15, le procedure autorizzative per gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, attribuendo i relativi poteri alla regione ove l'interessato ha la sede legale. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando, tra l'altro, l'autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

L'art. 216 del decreto legislativo n.152 del 2006 detta una disciplina semplificata per il recupero dei rifiuti, che può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Si prevede che la provincia iscriva in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e verifichi d'ufficio la sussistenza requisiti richiesti. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni dispone, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività.

Si sottolinea che le disposizioni semplificate illustrate non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, tranne talune eccezioni eccezioni (attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata; attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto).

Il **comma 6** sospende il termine di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo sino alla ripresa dell'attività della sezione regionale, demandando per tale periodo l'effettuazione delle variazioni e delle nuove iscrizioni al Comitato nazionale dell'Albo.

Si ricorda che, come sopra accennato, costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che deve essere rinnovata ogni cinque anni (art. 212, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006).

Al **comma 7**, per assicurare lo smaltimento dei rifiuti nel territorio interessato dal terremoto, considerando l'imminente saturazione della discarica di Poggio Licenze, si autorizza la Regione, sentiti gli enti locali interessati, a realizzare, nel rispetto della normativa comunitaria di settore, siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano (località Forfona) e Poggio Picenze (località Le Tomette). Le discariche sono autorizzate allo smaltimento dei seguenti rifiuti Cer: 19. 12. 12 rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico, diversi da quelli contenenti sostanze pericolose; 19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata; 19.05.03 compost; 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati; 19.01.12 ceneri pesanti e scorie non contenenti sostanze pericolose; 19.01.14 ceneri leggere non contenenti sostanze pericolose; 19.02.06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici non contenenti sostanze pericolose.

Il **comma 8** attribuisce alla Regione il compito di individuare i siti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentita l'Ispra, provvedimenti di ripristino ambientale. E' consentito derogare a talune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e cioè: all'art.191, riguardante le ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi; al comma 7 dell'art. 82, che indica la normativa applicabile per le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti; all'art. 208, che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento; all'art. 210, che prevede autorizzazioni in materia di esercizio delle attività di gestione dei rifiuti in casi particolari. Si consente di derogare anche all'art.8 del D.Lgs. n. 36 del 2003, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che disciplina la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica.

Il comma 7 dell'art. 82 prevede che le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE. Il citato d.lgs. ha provveduto a dettare

disposizioni attuative per quel che riguarda i tipi di discarica e i rifiuti da ammettere in discarica. Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 36, le discariche sono classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti, in: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi. Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche introdotti con la deliberazione 27 luglio 1984 citata. La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 36 si è sovrapposta, pertanto, a quella precedentemente in vigore, comportando la necessità di prevedere una disciplina di carattere transitorio riguardante le discariche già operanti in base alla normativa vigente (art. 17).

L'art.191 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante le ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi, stabilisce che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze suddette, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. Inoltre le ordinanze suddette, quando consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi, sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.

Si ricorda che l'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento, come sopra accennato in commento al comma 5 dell'articolo in esame.

L'art. 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina le autorizzazioni in materia di esercizio delle attività di gestione dei rifiuti in casi particolari. In base al comma 1, coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività.

Il D.Lgs. n. 36 del 2003, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, disciplina, all'art. 8 la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica, prevedendo, tra l'altro, la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, l'indicazione della capacità totale della discarica, la descrizione del sito, i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione

dell'inquinamento, la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento degli impianti, i piani di gestione operativa e post-operativa della discarica, il piano di sorveglianza e controllo, il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, il piano finanziario, le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale e le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente.

Il **comma 9** dell'articolo in esame demanda a successive ordinanze di protezione civile la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, sentito l'Ispra e di concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



## Articolo 10

### (Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.266, di una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonché per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse.

2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti *hardware* e

*software* per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, come rideterminata dalla

Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.203.

L'**articolo 10** reca una serie di disposizioni in materia di sviluppo economico e sociale. Il **comma 1**, in particolare, prevede che, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1977, n. 266 (recante interventi urgenti per l'economia), una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche e di servizi, nonché per gli studi professionali. Si prevede altresì che il decreto ministeriale possa dettare specifiche modalità di concessione delle garanzie stesse.

Il **Fondo di garanzia** istituito dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1997 (c.d. legge Bersani) ha integrato il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire.

Successivamente l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per la finanza d'impresa, allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. Le disposizioni attuative avrebbero dovuto essere definite, ai sensi del successivo comma 848, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che non è stato ancora emanato. Nel Fondo per la finanza d'impresa dovrebbero confluire le risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la contestuale soppressione, tra i quali anche il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997. Da ultimo, con i commi 5, 6 e 8 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è stato stabilito che, sino all'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa (art. 1, commi 847 e 848, della legge n. 296 del 2006), la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI possa essere incrementata, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche mediante l'assegnazione delle risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa riguardanti la quota destinata alle imprese innovative (articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - finanziaria 2001), gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514; e delle risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - legge finanziaria 2004), depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa). Tali ultime risorse possono inoltre essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia. Il comma 6 ha trasferito al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo finanza d'impresa e del Fondo rotativo

nazionale per gli interventi nel capitale di rischio e il comma 8 ha incrementato la dotazione del Fondo di garanzia nella misura di 200 milioni di euro per il 2010, di 300 milioni per il 2011, nonché di ulteriori 500 milioni per il 2012.

Ai sensi del **comma 2** le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari, e sono esenti da imposte, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono altresì ridotti del 50 per cento i relativi onorari notarili.

Con il **comma 3** si prevede che con delibera del CIPE una quota del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) possa essere destinata al finanziamento:

- di accordi di programma già sottoscritti o da sottoscrivere, per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 (*Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, con priorità alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, compresi gli eventuali acquirenti di dette imprese, nei settori dei componenti e prodotti *hardware* e *software* per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, dell'automotive, della chimica e dell'edilizia sostenibile;
- dei contratti di programma già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento.

Gli interventi di cui al comma 3 sono effettuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

Il **Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale** è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Lo stesso articolo 18, al comma 1, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, ha demandato al CIPE il compito di assegnare una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: al Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (articolo 18, comma 1, lettera *a*)); al Fondo infrastrutture, già istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6- *quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; e al citato Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

Con delibera del CIPE 6 marzo 2009, è stata aggiornata la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di competenza nazionale e regionale, pari a 45 miliardi di euro, ed è stata ripartita la parte di competenza nazionale del FAS destinando 4 miliardi di euro al Fondo sociale per l'occupazione; 5 miliardi di euro al Fondo Infrastrutture; e 9 miliardi di euro al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Il FAS di competenza regionale è stato distribuito per 22 miliardi alle Regioni del Mezzogiorno e per 5 miliardi alle Regioni del Centro-Nord.

Il **decreto legge 1° aprile 1989, n. 120**, richiamato dal comma 3 in esame, ha previsto originariamente una serie di misure di sostegno alle aziende siderurgiche in crisi ed ai loro dipendenti, nonché la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, attuato dalle aziende del gruppo IRI e specificamente rivolto alle zone di Napoli, Taranto, Genova e Terni (aree prioritarie), e di un programma di promozione industriale esteso anche ad altre aree di crisi siderurgica (Massa, Piombino, Trieste, Lovere, Villadossola), predisposto dalla SPI, Società di promozione imprenditoriale controllata dall'IRI, poi confluita in Sviluppo Italia S.p.A., e relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi, con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.

La legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 73, comma 1), ha poi previsto la possibilità di estendere le misure del decreto-legge n. 120 del 1989 anche ad aree diverse da quelle individuate dallo provvedimento d'urgenza, nonché alle aree industriali comprese nei territori per i quali fosse stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con l'art. 1, comma 265, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) le misure del decreto legge n. 120 sono state estese anche ai territori dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (limitatamente, tuttavia, alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo), nonché al comune di Marcianise (Caserta) e al distretto di Brindisi, mentre con il successivo comma 266 l'attuazione del programma di reindustrializzazione è stata affidata a Sviluppo Italia S.p.a., in accordo con le rispettive regioni. Lo stesso comma ha individuato ulteriori tipologie di interventi da ricomprendere nel programma. Si tratta di interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.

Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni con la legge 14 maggio 2005, n. 80, all'art. 11, comma 8, ha disposto, al fine di "concorrere alla soluzione delle crisi industriali", un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti destinatari degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto legge n. 120 del 1989, prevedendo in particolare che questi fossero estesi anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali. Per la realizzazione di tali interventi è stato concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008, ed è stata altresì assegnata una specifica priorità agli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenuto conto della quota di cofinanziamento.

Successivamente, la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) all'articolo 1, comma 30, ha autorizzato, limitatamente all'anno 2006, una spesa di 20 milioni di euro, destinata alla prosecuzione degli interventi autorizzati dal decreto legge n. 120 del 1989, al fine di concorrere alla soluzione di crisi industriali. La definizione delle relative modalità è stata demandata ad un decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico), per la cui emanazione si richiede il concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche e dell'economia e delle finanze.

L'**accordo di programma**, introdotto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e ora disciplinato dall'art. 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267 del 2000 è un atto mediante il quale diversi enti pubblici (regioni, province comuni, amministrazioni statali) coordinano le loro attività future per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più tra i soggetti predetti. Il procedimento per la conclusione dell'accordo è promosso, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, dall'ente territoriale cui spetta in modo prevalente la competenza per la realizzazione delle opere, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. Se comporta la partecipazione di più regioni deve essere promosso dalla Presidenza del consiglio dei ministri.

Per quel che riguarda le **imprese ammesse alla procedura di amministrazione controllata**, il decreto legge in commento fa riferimento al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge n. 39 del 2004, e successive modificazioni. Come è noto, il decreto legge n. 347, con le modificazioni ed integrazioni apportate da quattro successivi decreti-legge (3 maggio 2004, n. 119, convertito con la legge 5 luglio 2004, n. 166; 29 novembre 2004, n. 281, convertito con la legge 28 gennaio 2005, n. 6 e 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con legge 29 aprile 2005, n. 71; 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166), ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente. Questo intervento normativo, successivo alla ben nota vicenda del gruppo Parmalat, si è collocato nel contesto di diversi interventi del legislatore, tutti adottati nel presupposto che la crisi e il conseguente rischio di cessazione di attività di imprese di rilevanti dimensioni sia un fenomeno da evitare, nell'interesse della collettività: di qui, la messa a punto di una disciplina che ha inteso contemperare, non senza difficoltà, l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori con quella di consentire la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse. La procedura di amministrazione straordinaria è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento con il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 29, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi): in estrema sintesi, la procedura prevista da tale disciplina era caratterizzata da un forte ruolo dell'amministrazione centrale, per effetto della nomina di uno o tre commissari da parte del Ministro vigilante, e rivolgeva una particolare attenzione alle modalità tecniche della

ristrutturazione dell'impresa, ovvero del mantenimento, mediante cessione a terzi, dei nuclei produttivi ancora efficienti, facendo per il resto rinvio alla normativa sulla liquidazione coatta amministrativa. La disciplina dettata dalla legge Prodi è rimasta in vigore per un ventennio, ma, anche a seguito delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione delle disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà di concorrenza, è stata sostituita dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ("Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza", c.d. legge Prodi-*bis*) che, peraltro, si pone in posizione di continuità rispetto alla disciplina del 1979, nel ribadire la finalità della procedura di amministrazione straordinaria di conservazione del patrimonio produttivo della grande impresa commerciale insolvente mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale, come recita testualmente l'articolo 1. Il decreto legislativo n. 270 ha previsto l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, in possesso di entrambi i seguenti requisiti: *a*) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno; *b*) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Il decreto legge n. 374 ha previsto misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con non meno di 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. La suddetta procedura si applica alle grandi imprese in stato di insolvenza, che intendano avvalersi delle procedure di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, come previsto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero che intendano ricorrere alle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno, di cui alla lettera *a*), comma 2 dello stesso articolo 27 del citato decreto legislativo n. 270.

La disciplina di cui al decreto legge n. 347 prevede inoltre un *iter* di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria diversa da quello disciplinato dal decreto legislativo n. 270: in quest'ultimo, infatti, la procedura prende avvio dall'accertamento da parte del Tribunale dello stato di insolvenza e della sussistenza delle condizioni occupazionali e debitorie previste dal decreto medesimo, e prosegue con la nomina del commissario giudiziale, al quale spetta tra l'altro il compito di redigere la relazione sulla sussistenza delle condizioni per il recupero dell'equilibrio economico dell'impresa che costituisce a sua volta la base sulla quale - acquisite le eventuali osservazioni dei creditori, dell'imprenditore insolvente e di ogni altro interessato e il parere del Ministero dello sviluppo economico - il Tribunale stesso decide l'ammissione all'amministrazione controllata. Il decreto legge n. 347, all'articolo 2, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori indicati dall'art. 1 dello stesso decreto legge n. 347, possa procedere immediatamente, con proprio decreto all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario. Il decreto legge n. 134 del 2008 ha inoltre consentito al Presidente del Consiglio, oltre che al Ministro dello sviluppo economico, di autorizzare l'ammissione alla procedura, limitatamente alle società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché di

nominare il commissario straordinario e determinarne il relativo compenso, anche in deroga alla vigente normativa in materia.

L'autorità giudiziaria interviene solo dopo l'adozione del decreto ministeriale di apertura della procedura concorsuale, pronunciandosi sul ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale, presentato dall'impresa, ai sensi dell'art. 1 comma 1, contestualmente alla richiesta rivolta al Ministro. Più precisamente, l'art. 4 dispone che entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di apertura della procedura, il Tribunale, sentito, ove necessario, il commissario straordinario, dichiara, se del caso, lo stato di insolvenza, con propria sentenza. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, restando in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Il **contratto di programma**, richiamato al comma 3, rientra nel novero delle intese volte a dare attuazione alla programmazione negoziata: quest'ultima è stata introdotta in Italia con il decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con il fine di promuovere e valorizzare i processi di sviluppo locale conseguiti attraverso la cooperazione di imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, banche e fondazioni, ma la disciplina più completa in materia è quella che figura all'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni ed integrazioni. Tra le tipologie di intese regolate dal decreto legge n. 244 rientra anche il contratto di programma, per tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto della programmazione stessa.

Il **comma 4** dispone che con i provvedimenti di cui all'articolo 1 del decreto legge in commento siano disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili, per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite dall'evento sismico, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

Il **Fondo nazionale per le Politiche Giovanili**, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 (recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Fondo, finalizzato a "promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi", è stato fornito di una dotazione iniziale 3 milioni di euro, nel 2006, e, a regime, di 130 milioni di euro, a decorrere dal 2007 (art. 1, comma 1290 della legge 27 dicembre 2006 - legge finanziaria 2007).

Con Decreto del Ministro della Gioventù del 29 ottobre 2008, in coerenza con le intese in data 14 giugno 2007 e 29 gennaio 2008, concordate in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con l'accordo tra Ministro della Gioventù, UPI e ANCI del 16 ottobre 2008, sono stati predeterminati i criteri di ripartizione del fondo per l'anno 2008. E' stata destinata la somma di 55 milioni di euro al finanziamento delle azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale; la restante quota di 75 milioni di euro al finanziamento delle azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati con le Regioni (60 milioni) e gli Enti Locali (15 milioni).

Con il **comma 5** si autorizza la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri per la ricostruzione degli immobili situati nei comuni di cui all'articolo 1 ed adibiti alle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e della madri in difficoltà, ivi comprese quelli derivanti dalle conseguenze del sisma. La copertura del relativo onere finanziario viene assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).

Con l'articolo 19 del decreto del legge n. 223 del 2006 è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, con una dotazione iniziale, per il 2006, di 3 milioni di euro e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Per l'anno 2009, la relativa autorizzazione di spesa, come rideterminata la Tabella C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) della legge finanziaria 2009 ammonta a 186.564 migliaia di euro.

## **Articolo 11, commi 1-2**

*(Verifiche e interventi per la riduzione del rischio sismico)*

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente

pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.

L'articolo prevede, al **comma 1**, la realizzazione da parte del Dipartimento della Protezione civile di un piano di verifiche finalizzate ad interventi per la riduzione del rischio sismico, anzitutto per immobili, strutture ed infrastrutture che si trovino nei territori dell'Appennino centrale, contigui a quelli interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.

Alle operazioni di verifica collaboreranno gli enti locali interessati, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici operanti nel territorio, anche attraverso i propri tecnici.

Per quanto concerne gli immobili pubblici, entro sei mesi dall'esito delle verifiche, pena l'inutilizzabilità degli immobili stessi, debbono essere avviati i lavori di messa in sicurezza.

Per tali fini si autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

Il **comma 2** demanda allo strumento dell'ordinanza del Presidente del consiglio prevista dall'art. 5, comma 2 della legge n. 225 del 1992, la definizione degli aspetti tecnici e operativi, nonché i criteri di priorità degli interventi.

### *Normativa antisismica*

Si ricorda che la normativa antisismica comprende sia la classificazione sismica del territorio nazionale recante la definizione delle zone sismiche, che la normativa tecnica che prevede, per ciascuna zona sismica, specifici criteri

progettuali e costruttivi, definiti per edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

L'aggiornamento di tale normativa, rimasta ferma, per quanto riguarda la classificazione delle zone sismiche al 1984 e, in relazione alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, al 1996, è iniziato con l'ordinanza n. 3274 del 2003 ed il T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il DM 14 settembre 2005 - poi con l'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni disposto con il DM 14 gennaio 2008.

Nel 2003, infatti, immediatamente dopo il terremoto del 31 ottobre 2002 che aveva colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia, la Protezione civile ha adottato l'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, oggetto di numerose e significative correzioni, che ha rappresentato la prima importante novità nel panorama della normativa in tema di prevenzione antisismica ed ha fornito, nel contempo, una prima risposta immediata alla necessità di aggiornamento della classificazione sismica e delle norme antisismiche.

Nelle premesse all'ordinanza, si specificava, infatti, che essa rappresentava una prima e transitoria disciplina della materia, in attesa dell'emanazione delle specifiche norme tecniche previste, dapprima, dall'art. 83 del DPR n. 380 del 2001, e, successivamente, anche dall'art. 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136<sup>30</sup>.

Alla luce dell'ordinanza n. 3274 e, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, tutto il territorio nazionale è stato classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente; tali zone sono individuate da 4 classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni. Le prime tre zone della classificazione corrispondono, dal punto di vista degli adempimenti previsti dalla legge n. 64 del 1974, alle zone di sismicità alta, media e bassa, mentre per la zona 4, di nuova introduzione, viene data facoltà alle regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica. In ogni zona è, infatti, prevista l'applicazione della progettazione sismica con livelli differenziati di severità, salvo, come anzidetto, nella zona 4. Il collegamento tra la classificazione e le norme tecniche risulta, pertanto, molto stretto. Oltre ai criteri per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, con l'ordinanza sono state, infatti, approvate le norme tecniche (contenute negli allegati 2, 3 e 4 dell'ordinanza, di cui fanno parte integrante) che riguardano, per la prima volta, la quasi totalità di tipologie di costruzioni: edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

Si ricorda, inoltre, che l'ordinanza, all'art. 2, comma 2, terzo periodo, aveva contemplato un periodo transitorio di diciotto mesi durante il quale era possibile, per l'interessato, scegliere di applicare la classificazione sismica e le norme

---

<sup>30</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, *Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.*

tecniche vigenti. Tale termine era stato più volte prorogato a causa sia del rilevante grado di complessità tecnica della materia e della sua natura fortemente innovativa, che del necessario coordinamento con il T.U. sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il DM 14 settembre 2005.

Con il DM 14 settembre 2005 sono stati, pertanto, riformati definitivamente i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, allo scopo di riunire in un T.U. la disciplina tecnica in materia di costruzioni relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati.

Il DM 14 settembre 2005, persegue la finalità di riunire la normativa tecnica relativa alle costruzioni civili al fine di fornire un *corpus* normativo quanto più possibile coerente, ispirato al criterio “prestazionale” piuttosto che “prescrittivo” e di semplificazione legislativa, cercando di individuare con chiarezza i livelli di sicurezza delle costruzioni ed il loro comportamento a seguito di sollecitazione esterna. Con le nuove “Norme tecniche per le costruzioni” è stata quindi privilegiata la normativa a indirizzo “prestazionale”, marginalizzando invece quella di tipo “prescrittivo”, vale a dire che se finora il progettista riteneva di poter garantire la sicurezza delle costruzioni seguendo norme già preordinate a tal fine, d’ora in avanti sarà egli stesso che dovrà predeterminare i livelli pensionali attribuiti a ciascuna componente strutturale, decidendo quali procedimenti di calcolo e quali modelli adottare per garantire il più alto coefficiente di sicurezza dell’opera da realizzare.

Come per l’ordinanza n. 3274, anche per il DM 14 settembre 2005, che è entrato in vigore il 23 ottobre 2005, vale a dire 30 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.<sup>31</sup>, è stato previsto inizialmente un periodo transitorio di diciotto mesi prorogato più volte<sup>32</sup> e da ultimo fino 30 giugno 2009 dall’art. 20, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248<sup>33</sup>, al fine di permettere una fase di sperimentazione delle norme tecniche in esso contenute e durante il quale è possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086 del 1971 ed alla legge n. 64 del 1974 e fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del DPR 21 aprile 1993, n. 246, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”.

In merito, invece, all’applicabilità dell’ordinanza n. 3274 durante tale regime transitorio, si ricorda che essa è tuttora vigente, in quanto le proroghe hanno riguardato

---

<sup>31</sup> Il DM 14 settembre 2005 è stato pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 (S.O. n. 159).

<sup>32</sup> Dapprima fino al 23 aprile 2007 dall’art. 14-*undevicies* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, poi fino al 31 dicembre 2007 dall’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

<sup>33</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

unicamente la sua obbligatorietà, ma non la vigenza, e fino alla sua entrata in vigore il progettista avrebbe quindi potuto scegliere di adeguarvisi o meno. Durante tale periodo transitorio, pertanto, l'applicazione della disciplina in essa contenuta costituisce una mera facoltà che si affianca a quella di applicazione della normativa del DM 14 settembre 2005 ed alla normativa di cui alle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974. Tale possibilità è confermata dallo stesso DM 14 settembre 2005, nelle cui premesse viene espressamente previsto che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3<sup>34</sup> dell'ordinanza n. 3274 del 2003, possono continuare a trovare vigenza "quali documenti applicativi di dettaglio delle norme tecniche" con lo stesso approvate. Inoltre, al capitolo 5.7.1.1, comma 2, si prevede espressamente che "committente ed il progettista di concerto, nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti nella presente norma, possono fare riferimento a specifiche indicazioni contenute in codici internazionali, nella letteratura tecnica consolidata, negli allegati 2 e 3 alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274". Infine, nel capitolo 12, la citata ordinanza rientra tra le referenze tecniche essenziali, al pari dei codici internazionali e della letteratura tecnica consolidata.

Ricordiamo, inoltre, che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2006 è stata anche istituita la Commissione consultiva di monitoraggio della normativa tecnica per le costruzioni, ai sensi dell'art. 2 del DM 14 settembre 2005, con il compito di monitorare l'applicazione della normativa tecnica emanata e anche al fine del suo previsto aggiornamento periodico biennale<sup>35</sup>.

Il nuovo testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni è stato quindi approvato nel con il DM 14 gennaio 2008.

Gli artt. 1 e 2 del decreto dispongono che esse sostituiscono quelle approvate con il precedente DM 14 settembre 2005 e che entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione sulla G.U.<sup>36</sup>, il 5 marzo 2008.

Anche per l'applicabilità dell'aggiornamento delle norme tecniche è previsto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2009, durante il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del decreto legge del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, sarà possibile ricorrere alle precedenti norme approvate con il DM 14 settembre 2005, oppure alla normativa prevista da una serie di decreti ministeriali indicati nello stesso comma 2.

Analogamente a quanto previsto per le norme tecniche del 2005, anche per l'aggiornamento delle norme tecniche si prevede l'istituzione, durante il periodo transitorio, di un'apposita Commissione consultiva con il compito di monitorarne l'attuazione (art. 20, comma 6, del decreto legge n. 248 del 2007).

Le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008 dovranno, invece, essere applicate immediatamente a partire dalla loro entrata in

---

<sup>34</sup> L'allegato 2 riguarda le norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici, mentre l'allegato 3 reca le norme tecniche per il progetto sismico dei ponti.

<sup>35</sup> Ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1086 del 1971.

<sup>36</sup> G.U. del 4 febbraio 2008, n. 29 (S.O. n. 30).

vigore il 5 marzo 2008, nel caso le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici può assumere un rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (art. 20, comma 4, del decreto legge n. 248 del 2007)<sup>37</sup>.

Inoltre, sempre l'art. 20, comma 5, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, dispone che debbano essere effettuate, dai rispettivi proprietari, entro il 31 dicembre 2010, tutte le verifiche tecniche previste dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3274 del 2003 ed esse dovranno riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2<sup>38</sup>.

Ai sensi del citato art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3274 del 2003, è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.

Si ricorda da ultimo che l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge n. 5 del 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, introdotto dalla relativa legge di conversione, modifica la durata del regime transitorio previsto dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 248/2007 delle sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», che viene stabilita al 30 giugno 2009.

---

<sup>37</sup> Le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie, sono state individuate con il **decreto 21 ottobre 2003** recante *Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"* (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

<sup>38</sup> Per la classificazione delle zone sismiche si veda l'allegato 1 dell'ordinanza n. 3274 del 2003 recante Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – Individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone.



### **Articolo 11, commi 3-10**

*(Credito d'imposta per verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico)*

3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1

4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la

disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

10. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n.1998/2006

della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

Il **comma 3** dispone in merito alle risorse necessarie alle amministrazioni coinvolte nel piano di verifica per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, prevedendo anche la possibilità di effettuare variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente.

Se le risorse disponibili dovessero essere insufficienti, le amministrazioni realizzano gli interventi a valere sulle risorse previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto in esame (su cui vedi *infra*).

I successivi **commi 4-10** dettano disposizioni in merito alla concessione di un credito di imposta ai soggetti tenuti ad effettuare gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 1.

In particolare il **comma 4** concede un credito d'imposta ai soggetti privati obbligati ad effettuare gli interventi ritenuti necessari a seguito delle verifiche effettuate dalla Protezione civile su immobili, strutture e infrastrutture.

Ai sensi del comma 4 e del **comma 5** il credito d'imposta suddetto:

- ammonta al 55 per cento delle spese sostenute - ed effettivamente rimaste a carico del contribuente - entro il 30 giugno 2011;
- il suo importo massimo non può comunque superare 48.000 euro;
- non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ossia agli organi e alle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, ai comuni, ai consorzi tra enti locali, alle associazioni e agli enti gestori di demanio collettivo, alle comunità montane, alle province e alle regioni;
- non è cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo;
- è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo;
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi (a pena di decadenza).

La fruizione del credito d'imposta spetta nel limite di spesa fissato in euro 50,5 milioni per l'anno 2010, euro 151.600.000 per l'anno 2011, euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, euro 151.600.000 per l'anno 2015 ed euro 50.500.000 per l'anno 2016.

La norma fissa pertanto un *plafond* massimo di costo ammissibile all'agevolazione, esaurito il quale non dovrebbero essere più soddisfatte le richieste.

I commi 6 e 7 dispongono in merito all'utilizzo del credito d'imposta rispettivamente per i titolari di partita IVA e le persone fisiche non titolari di partita IVA.

Il **comma 6** in particolare dispone che, per i titolari di partita IVA, il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP;
- può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso la quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ossia ai fini della determinazione della indeducibilità degli interessi passivi.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 sopra citato la compensazione riguarda i crediti e i debiti relativi

- alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione)
- all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
- all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (ossia l'IRAP)
- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative
- ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR
- ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
- agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997
- al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41
- alle altre entrate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore
- al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

Il **comma 7** dispone invece che, per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta si utilizza in diminuzione dell'imposta netta come determinata ai sensi dell'articolo 11 del TUIR.

Tuttavia, qualora la quota di credito d'imposta fosse superiore all'imposta netta, la disposizione attribuisce al contribuente la possibilità di scegliere tra:

- portare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al successivo periodo di imposta;
- oppure chiedere il rimborso dell'eccedenza in dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 citato, l'imposta netta si determina operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del TUIR nonché in altre disposizioni di legge.

Poiché le norme in esame non specificano nel dettaglio le modalità di attuazione della disciplina sul credito d'imposta (trattandosi in particolare di un beneficio che non dovrebbe essere erogato in forma automatica data l'esistenza di un *plafond*), il **comma 8** rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze - da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti con cui, ai sensi del comma 2, con cui sono individuate le aree interessate, disciplinati gli aspetti tecnici e stabilite le priorità degli interventi - la definizione delle modalità applicative.

Al credito d'imposta in esame, ai sensi del **comma 9**, non si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pone limitazioni alla utilizzabilità del credito di imposta.

Il comma 53 della legge finanziaria 2008 ha introdotto un limite massimo di utilizzo del credito d'imposta fissato in misura pari a 250.000 euro annui.

La norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle leggi che hanno introdotto le singole misure agevolative.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la norma precisa che il limite massimo di importo riguarda tutti i crediti d'imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi con la sola esclusione:

- del credito d'imposta per le spese per investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo di cui all'articolo 1, comma 280, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007);
- del credito d'imposta relativo all'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 271 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). Tale ultima esclusione opera a decorrere dal 2010.

La disposizione, inoltre, disciplina anche l'utilizzo della quota di credito d'imposta non utilizzato in compensazione nell'anno perché eccedente il limite annuo fissato. In particolare, dispone che tale valore può essere utilizzato in compensazione a partire dal terzo anno successivo a quello in cui l'eccedenza si è generata. Il riporto in avanti è ammesso anche oltre il limite temporale eventualmente stabilito nelle leggi istitutive.

Il **comma 10**, infine, specifica che l'agevolazione può essere fruita esclusivamente nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato *de minimis*. Si tratta della regola che, se rispettata, esenta dall'obbligo di comunicare i regimi di aiuto

alla Commissione, e quindi ne assicura l'ammissibilità. La disciplina è contenuta nel nuovo regolamento n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006<sup>39</sup> che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che il Trattato che istituisce la Comunità europea vieta gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne i casi esplicitamente indicati. Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (art. 88).

L'attuazione di tale disciplina ha portato a definire precise condizioni di ammissibilità, oltre che per particolari settori (siderurgia, costruzioni navali, industria automobilistica, ecc.), per gli aiuti a carattere regionale e per quelli c.d. orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela).

In particolare per gli aiuti orizzontali, nel regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio ha stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (piccole e medie imprese, ricerca e allo sviluppo, tutela dell'ambiente, occupazione e formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (c.d. aiuti *de minimis*).

Su queste basi, la Commissione ha adottato tre regolamenti, rispettivamente, il Regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (Ce) n. 69/2001 sugli aiuti *de minimis* e il Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti destinati alle PMI. Quanto alle misure di aiuto di importanza minore, rientranti nel c.d. *de minimis*, va segnalato che essi sono attivabili su tutto il territorio nazionale, e con riferimento non solo alle PMI ma anche alle grandi imprese. Si tratta di aiuti che, in quanto particolarmente esigui, non hanno un impatto sensibile sulla concorrenza tra gli Stati membri, e possono quindi essere adottati in deroga al divieto e alle procedure di informazione previsti dal Trattato. Tale categoria di aiuti, originariamente definita nella comunicazione della Commissione 92/C 213/02, è stata poi modificata con la comunicazione della Commissione 96/C 68/06 (pubblicata in GUCE C 68 del 6 marzo 1996) e poi dal Regolamento (CE) n. 69 del 2001 (GUCE L 10 del 13/1/2001), in vigore fino al 31 dicembre 2006.

Nella categoria *de minimis*, in base a tale regolamento, rientravano gli aiuti che non superassero complessivamente la soglia di 100.000 euro nell'arco di 3 anni<sup>40</sup>. Il limite riguardava qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo, e tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma o obiettivo.

Il nuovo regolamento n. 1998 del 2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, in alcuni specifici casi;

---

<sup>39</sup> Pubblicato in GUCE serie L del 28/12/2006.

<sup>40</sup> Qualora gli aiuti vengano erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, essi devono essere convertiti, ai fini della commisurazione del limite, in termini di equivalente sovvenzione lordo.

- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri,
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Circa la soglia per rientrare nella categoria “*de minimis*” il regolamento, innovando rispetto al precedente, stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «*de minimis*» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

I massimali così stabiliti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Rimane l'obbligo per gli Stati membri, qualora intendano concedere un aiuto «*de minimis*» ad un'impresa, di informare l'impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «*de minimis*», facendo esplicito riferimento al regolamento comunitario.

## Articolo 12

(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

- a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
- b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere;
- c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota;
- d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;
- e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
- f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n.186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali

l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;

h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n.296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro;

i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, nonché

l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

- 1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
- 2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illicite riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
- 3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326;
- 4) applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non

titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;

- l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate;
- definire:
- 1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate;
  - 2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;
  - 3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il *partner* tecnologico, coerente agli *standard* di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;
  - 4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;
  - 5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640;
- m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro;

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in

qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata; p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:

a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n.296, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;

b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze

transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

L'**articolo 12** in esame introduce, al **comma 1**, una serie di disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie.

A tal fine viene stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) possa porre in essere, con propri decreti dirigenziali, una serie di misure finalizzate al reperimento di maggiori entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

*Dalla lettera della norma sembrerebbe che non necessariamente il Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS sia tenuto a dare attuazione a tutte le disposizioni introdotte ai sensi del comma 1, essendo queste formulate come facoltà piuttosto che come obbligo per l'amministrazione, ferma restando, comunque, l'esigenza di porre in essere interventi complessivamente in grado di assicurare maggiori entrate per almeno 500 milioni di euro l'anno.*

*Si evidenzia altresì che la previsione di una crescita del volume di entrate per l'anno in corso identica (500 milioni di euro) a quella prevista a regime per gli anni successivi potrebbe risultare coeteris paribus in qualche modo problematica, alla luce degli inevitabili ritardi temporali legati alla tempistica necessaria per dare attuazione alle disposizioni previste (ossia considerando che il decreto interviene ormai a fine aprile e che i relativi decreti dirigenziali andranno adottati entro i successivi 60 giorni).*

Le misure che il Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS può porre in essere sono alquanto eterogenee ed intervengono, in linea di massima, lungo due versanti, diretti rispettivamente:

- a conferire all'AAMS la possibilità di intervenire direttamente nel settore dei giochi (con misure riferite sia a giochi specifici sia alla loro disciplina tributaria);
- a consentire all'AAMS ed ai concessionari una maggiore capacità di controllo del gioco legale (attraverso misure di carattere organizzativo e sanzionatorio).

Anzitutto, il Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, ai sensi della **lettera a)**, può indire nuove lotterie ad estrazione istantanea e, ai sensi della **lettera b)**, adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale (Superenalotto). In questo ultimo caso è prevista anche la possibilità di effettuare più estrazioni giornaliere.

Pertanto, in forza della previsione di cui alla lettera a) l'AAMS è facoltizzata ad indire lotterie istantanee (c.d. "gratta e vinci") di tipo eccezionale, le quali -

secondo quanto si legge nella relazione tecnica - potrebbero essere finalizzate proprio al finanziamento di iniziative di sostegno ai cittadini colpiti dal sisma, mentre con gli interventi di cui alla lettera b) l'AAMS potrà operare per rendere più "attraenti" per i giocatori Lotto e Superenalotto.

*Dal momento che non vengono precisate quali possano essere le nuove modalità di gioco da introdurre, la relativa decisione viene implicitamente rimandata ai successivi decreti dirigenziali.*

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 12-02-1991, n. 183, recante "Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea", in tale tipologia di lotterie nazionali i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, sempre al fine di incrementare le entrate, potrà concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota (**lettera c**) nonché consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (**lettera d**) con l'intento di ampliare l'offerta dei giochi.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la concentrazione delle estrazioni servirebbe a garantire trasparenza, razionalizzazione ed efficientamento delle operazioni di gioco; si ipotizza altresì di concentrare le operazioni di estrazione sulle sedi di Milano, Roma e Napoli, anziché sulle attuali dieci.

La **lettera e**) modifica i criteri di ripartizione della posta di gioco relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Si tratta del concorso pronostici su base ippica denominato «V7» che ha sostituito il precedente «Totip».

Tale modifica, secondo le intenzioni del Governo, sarebbe diretta ad incrementare l'interesse degli scommettitori nel gioco attraverso un aumento del c.d. *pay out* che risulterebbe così in linea con quello dei restanti giochi ippici.

Si ricorda che il citato comma 87 ha disposto l'istituzione di un nuovo concorso pronostico su base ippica, da realizzarsi con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria suddetta, secondo i seguenti criteri:

- formula di giuoco idonea a garantire premi elevati ai giocatori;
- ripartizione della posta di giuoco secondo le seguenti modalità: 50 per cento a monte premi; 5,71 per cento alle attività di gestione; 8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita; 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica; 11,29 per cento a favore dell'UNIRE (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine);

- raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di punti vendita di giochi a base sportiva e di punti vendita di giochi a base ippica, delle agenzie di scommessa e degli ippodromi.

In attuazione della norma di cui sopra è stato emanato il D.Dirett. 12-05-2008, recante "Istituzione ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del concorso pronostici su base ippica denominato «V7»".

Il concorso consiste nel pronosticare:

- a) per la prima categoria di vincita, i cavalli classificati al primo posto del campo partenti di ciascuna delle sette corse oggetto del concorso;
- b) per la seconda categoria di vincita, i cavalli classificati al primo posto del campo partenti di sei delle sette corse oggetto del concorso.

La partecipazione al concorso è effettuata contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli pronosticati vincenti per ciascuna corsa, sulla schedina di gioco ovvero con la digitazione dei numeri stessi sui terminali di gioco da parte degli addetti ai terminali, su dettatura effettuata dal partecipante.

In sostanza, per effetto della norma in esame, mentre viene aumentata del 15 per cento (dal 50 al 65 per cento) la percentuale della posta del gioco sopraccitato assegnata al montepremi, si riduce contestualmente del 10 per cento (dal 25 al 15 per cento) la percentuale della posta assegnata come entrate erariali e del 5 per cento (dall'11,29 al 6,29 per cento) la percentuale della posta assegnata a favore dell'UNIRE.

*A fini di maggiore chiarezza sembrerebbe preferibile riscrivere la disposizione sotto forma di novella alla disposizione originaria contenuta nella legge finanziaria 2007.*

La **lettera f)** prevede l'adeguamento del regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186 al fine di prevedervi:

- la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa;
- la raccolta di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

Per tali giochi l'aliquota di imposta unica sulle somme giocate deve essere pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

Si ricorda che con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro) sono state introdotte (articolo 38 comma 1) - mediante la previsione di appositi regolamenti - due nuove tipologie di gioco su *internet*: i giochi di abilità (*skill games*) e le scommesse a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori (scommesse c.d. *peer to peer*).

In particolare, in attuazione di quanto sopra disposto, è stato emanato il D.M. 17 settembre 2007, n. 186, recante Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2007, n. 258.

- In base all'articolo 6 del suddetto D.M sono ammesse le seguenti modalità di gioco:
- a) il solitario, al quale partecipa il singolo giocatore e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti, rispetto a traguardi predefiniti dal concessionario in modo da garantire la restituzione ai giocatori della quota della raccolta destinata al montepremi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
  - b) il torneo, al quale partecipano due o più giocatori e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore, rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti.

Sono altresì ammesse le seguenti modalità di confronto tra i giocatori:

- a) indiretto, con assegnazione delle vincite sulla base della comparazione tra i risultati ottenuti dai partecipanti nello svolgimento del gioco, ciascuno indipendentemente dall'altro e senza diretta interazione;
- b) diretto, con assegnazione delle vincite sulla base dei risultati ottenuti da ciascun partecipante nello svolgimento del gioco, attraverso la diretta interazione ed in relazione alla reciproca condotta di gioco.

La **lettera g)** modifica il prelievo erariale riferito alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori. In particolare, viene data facoltà al Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS di fissare:

- l'aliquota di imposta unica al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore;
- la posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro.

A tal fine viene modificato l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sopprimendo, ovunque ricorrano, le parole "e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori".

*Si evidenzia che, poiché il punto 3.5) del comma 3 dell'articolo 38 citato non riporta precisamente l'espressione "e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori" ma utilizza una formulazione leggermente diversa, al fine di sopprimere anche tale riferimento sarebbe opportuna una previsione espressa in tal senso.*

Si ricorda che l'art. 38, comma 3 citato ha novellato il decreto legislativo n. 504 del 1998 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) prevedendo - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - una revisione, in senso dinamico, delle modalità di determinazione dell'aliquota d'imposta unica sulle scommesse sportive.

Le modifiche hanno riguardato le aliquote di imposta per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, prevedendo cinque scaglioni di raccolta, al raggiungimento dei quali diminuisce l'imposta; il raggiungimento è misurato, ogni mese, sulla base dei dodici mesi precedenti.

La **lettera h)** modifica l'aliquota d'imposta unica sulle giocate per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare viene data facoltà al Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS di fissare:

- l'aliquota di imposta unica al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore;
- la posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 88, lettera d) citato l'AAMS ha introdotto scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi prevedendo, per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (su cui vedi *supra*).

Con la **lettera i)** viene previsto un rafforzamento dei poteri di controllo dei concessionari relativamente agli apparecchi da gioco lecito con vincite in denaro (articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e, contestualmente, l'esclusione eventuale delle sanzioni relative ad irregolarità riscontrate dagli stessi concessionari. Vengono in tal caso fissati i criteri finalizzati al raggiungimento dei suddetti obiettivi:

1. possibilità per i concessionari di accedere, con propri incaricati, nei locali di gioco per effettuare ispezioni tecniche ed amministrative sul corretto esercizio degli apparecchi;
2. obbligo per gli ispettori suddetti di segnalare all'AAMS e agli organi di Polizia gli illeciti riscontrati, anche riferiti ad apparecchi di altri concessionari;
3. esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, per gli illeciti accertati di cui sopra;

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 39-*quater* citato prevede che il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta.

Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

4. applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-*quater* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 sopra citato.

L'articolo 22 citato prevede che - in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica - l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

La **lettera l)** consente di introdurre sperimentalmente ed avviare a regime sistemi di gioco (c.d. "*video lotteries*") caratterizzati:

- dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati;
- dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche;
- dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate.

Sempre ai sensi della lettera l) il Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS potrà definire:

- il prelievo erariale unico (c.d. PREU) comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate e in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito - dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del dPR 26 ottobre 1972, n. 640 - che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; per tali apparecchi il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per

cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

- le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;
- i requisiti dei sistemi di gioco ed i giochi offerti;
- le modalità per verificare la conformità dei giochi, secondo standard di sicurezza ed affidabilità internazionali;
- l'autorizzazione ad installare videoterminali (fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti dai concessionari), previo versamento di una somma di euro 15.000 per ogni videoterminale;
- le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

Si tratta dei concessionari della rete o delle reti dell'AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6.

La **lettera m)** consente ai concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi di offrire programmi di avvenimenti personalizzati. Resta ferma, comunque, la potestà dell'AAMS di certificarne gli esiti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- preventiva asseverazione, da parte dell'AAMS, degli eventi del programma complementare del concessionario;
- acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi suddetti e dei loro esiti.

Tale intervento, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sarebbe diretto ad aumentare la concorrenzialità del mercato sottraendo volumi di gioco agli operatori illegali che - non avendo restrizioni di sorta - beneficiano della possibilità di offrire un "palinsesto" più attraente agli scommettitori, sia a distanza sia sul territorio.

Sempre con riferimento alle scommesse a quota fissa, la **lettera n)** dà facoltà al Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS di stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato. A tal fine queste non possono essere comunque inferiori a 50 centesimi di euro.

All'AAMS viene altresì rimandata la fissazione del limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse, entro comunque il limite massimo di 50.000 euro.

Secondo la relazione tecnica l'intervento intende rendere competitiva l'offerta legale rispetto a quella irregolare attraverso:

- l'abbassamento del valore della scommessa minima da 3 euro a 0,5 euro (importo *standard* che sarebbe praticato da tutti i *bookmaker* all'estero);
- l'innalzamento della massima vincita potenziale con una singola giocata da 10.000 euro a 50.000 euro (in questo caso l'offerta irregolare non ha limiti massimi).

La successiva **lettera o)** detta disposizioni dirette a contrastare l'effettuazione di manifestazioni a premio che coincidono con attività di gioco riservate allo Stato. A tal fine la norma, intervenendo in materia di comunicazione preventiva relativa all'avvio dei concorsi a premio, stabilisce che i soggetti che intendano svolgere un concorso di tale tipo ne diano comunicazione (con almeno quindici giorni di preavviso), al Ministero delle attività produttive.

A tale comunicazione, da effettuare esclusivamente secondo modalità telematiche compilando apposito modulo, dovrà essere allegato:

- il regolamento del concorso;
- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione.

Vengono di conseguenza innovate le sanzioni comminate nelle ipotesi di effettuazione di concorsi vietati.

In particolare, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila (sanzione raddoppiata nell'ipotesi di concorsi continuati dopo che ne è stato vietato lo svolgimento); la stessa sanzione è applicabile nei confronti di tutti coloro che, in qualunque modo, partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio vietati.

Va altresì data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

Sul punto, si ricorda che il comma 13-*quater* dell'articolo 39 del decreto legge n. 269/2003, al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi, ha previsto che il Ministero delle attività produttive trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-AAMS, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con l'arresto fino ad un anno. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-AAMS, d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui sopra.

La **lettera p)** consente infine al Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS di attivare nuovi giochi di sorte legati al consumo.

La relazione tecnica si legge che tali giochi, che si effettueranno presso le casse degli esercizi commerciali all'atto di un qualunque acquisto, potrebbero essere offerti ad esempio attraverso una sorta di «lotteria da supermercato», consistente nella possibilità per il giocatore di utilizzare il resto corrisposto alla cassa per sfidare la sorte.

Tali giochi, prosegue la relazione, avrebbero il duplice vantaggio di richiedere al consumatore un limitato impegno di spesa (con conseguente potenziale aumento delle giocate) e di "favorire la diffusione del messaggio di gioco legale, sicuro e responsabile, con un ulteriore strumento volto a contrastare la ghetizzazione dei giocatori".

Si ricorda che in materia di giochi di sorte legati al consumo è stato emanato il D.M. 20-09-2005, n. 249, recante " Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo".

In estrema sintesi, il gioco di sorte legato al consumo è raccolto esclusivamente presso i punti vendita individuati da idonei contrassegni esterni definiti con provvedimenti di AAMS, i cui titolari abbiano sottoscritto apposito accordo con un concessionario e dotati di terminali di gioco.

Si tratta di giochi in cui l'individuazione del biglietto virtuale vincente avviene attraverso meccanismi di estrazione casuale; le estrazioni casuali possono essere, alternativamente, effettuate antecedentemente all'acquisto del biglietto da parte del giocatore (gioco di sorte con vincite predeterminate), ovvero successivamente all'acquisto del biglietto (gioco di sorte con vincita determinata successivamente alla giocata accettata).

Il prezzo del biglietto virtuale è stabilito con il provvedimento di AAMS. L'importo del singolo biglietto virtuale non può, in ogni caso, essere inferiore ad un centesimo di euro e non può essere superiore a 5 euro.

L'importo di ciascun biglietto virtuale è ripartito secondo le seguenti percentuali:

- a) aggio riconosciuto al titolare, 8 per cento;
- b) contributo alle spese di gestione di AAMS, 2,5 per cento ;
- c) compenso al concessionario, 4,5 per cento;
- d) prelievo erariale unico, 30 per cento ;
- e) disponibile a vincite, 55 per cento.

Il **comma 2** dell'articolo 12 in esame prevede una serie di misure organizzative dirette ad incrementare l'azione di contrasto all'evasione fiscale anche attraverso una maggiore attività di controllo sul territorio.

A tal fine, ai sensi della **lettera a)** si dovrà provvedere (con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) ad una riorganizzazione territoriale del Ministero stesso ai sensi dell'art. 1, commi da 426 a 428, della legge n. 296/2006 attraverso:

- revisione delle articolazioni periferiche del Ministero;
- trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dai citati commi 426-428 della legge finanziaria 2007, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

A tal fine si provvede: a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari; b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

La **lettera b)** consente di rideterminare le dotazioni organiche dell'AAMS e delle agenzie fiscali, tramite DPCM, diminuendo, in modo equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. La rideterminazione va comunque effettuata nel rispetto del piano di riduzione degli assetti organizzativi fissati dall'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008.

*Si evidenzia che se la rideterminazione delle dotazioni organiche tra AAMS-agenzie fiscali e Ministero dell'economia e delle finanze da realizzarsi in modo "equivalente sul piano finanziario" appare evidentemente diretta a salvaguardare l'invarianza dei conti pubblici; essa lascia tuttavia indeterminato l'assetto finale che verranno ad assumere le dotazioni organiche delle amministrazioni coinvolte.*

La **lettera c)** stabilisce infine che il personale periferico del Ministero dell'economia e delle finanze transiti prioritariamente nei ruoli dell'AAMS e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche anche mediante procedure selettive.



## Articolo 13

*(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)*

1) Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:

a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, e successive modificazioni, è ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta è effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;

b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo del presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al

pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;

2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;

3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;

c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, è rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.

2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;

b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296, in

funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario *ad acta*, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222.

4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.

5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il

Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del

lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

L'**articolo in esame** reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando (ai **commi 2 e 3**) le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi relativi agli eventi sismici di cui al precedente articolo 1, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.

Alcune delle misure suddette sono intese, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, a recuperare le diseconomie derivanti dal fenomeno degli extra sconti, praticati sui medicinali equivalenti dalle aziende farmaceutiche a vantaggio delle farmacie (cfr. *infra*).

Il **comma 1** pone le seguenti norme in materia di spesa farmaceutica:

- a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, è ridotto nella misura del 12 per cento il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti: questi ultimi sono costituiti dai farmaci con obbligo di prescrizione medica e che non siano mai stati coperti da brevetto o da licenza derivante da brevetto, aventi (rispetto ad altri medicinali) eguale composizione in principi attivi, nonché eguali forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie<sup>41</sup> (**lettera a**) del **comma 1** in esame). La riduzione non si applica ai farmaci il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008;
- per la medesima categoria di medicinali equivalenti (ivi compresi, in tal caso, quelli il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008), sono modificate le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (**lettera b**)).

Si ricorda che le quote di spettanza attuali sono pari al 26,19% per il farmacista, al 6,52% per il grossista ed al 66,65% per l'azienda farmaceutica (ferma restando la disciplina concernente la ritenuta, da

---

<sup>41</sup> Riguardo a tali medicinali, cfr. l'art. 7 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e l'art. 1-bis del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2005, n. 149.

parte del Servizio sanitario nazionale, sulla quota di spettanza della farmacia).

Per i medicinali equivalenti suddetti, le quote di spettanza vengono ora così rideterminate: 26,7% per il farmacista; 6,65% per il grossista; 58,65% per l'azienda farmaceutica; la restante quota, pari a 8 punti percentuali, è ridistribuita tra i farmacisti e i grossisti secondo le regole di mercato.

Sono, inoltre, stabiliti alcuni obblighi e sanzioni per i casi di mancato rispetto (anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica) delle nuove quote di spettanza (relative ai medicinali equivalenti summenzionati);

- per un periodo di dodici mesi, decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, il Servizio sanitario nazionale opera un'ulteriore trattenuta, ad integrazione di quelle già previste dalle norme vigenti, a valere sulle somme da corrispondere (in relazione all'erogazione di medicinali) alle farmacie (**lettera a**) citata del comma 1). Tale trattenuta viene disposta a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008 ed è fissata in misura pari all'1,4 per cento delle somme da corrispondere, al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. La ritenuta in oggetto è effettuata in due rate annuali ed è applicata secondo le disposizioni definite dalle regioni e dalle province autonome entro il 30 giugno 2009. *Si dovrebbe intendere (anche alla luce dei commi 3 e 5) che la locuzione "due rate annuali" faccia riferimento a due rate ricadenti nell'anno 2009, salvo successivo conguaglio (dal momento che il periodo suddetto dei dodici mesi prosegue nell'anno 2010); appare opportuna, in merito, una più chiara formulazione.* Sono escluse dalla trattenuta le farmacie rurali con fatturato annuo, in regime di Servizio sanitario nazionale e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro.

Riguardo agli extra sconti summenzionati, la norma fa riferimento, in sostanza, a pratiche, da parte di aziende farmaceutiche, di vendita a grossisti e farmacisti di medicinali equivalenti con forti ribassi, rispetto al livello del prezzo di vendita al pubblico, ribassi che, quindi, possono determinare un notevole incremento del margine di guadagno dei farmacisti;

- il limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, a livello nazionale ed in ogni singola regione, è ridotto (**lettera c**) del comma 1), per il solo anno 2009, dal 14% al 13,6% - la base di calcolo è costituita dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie -.

Si ricorda che il limite suddetto comprende sia la somministrazione di medicinali sulla base della disciplina convenzionale con le farmacie (al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti) sia la distribuzione diretta (da parte del Servizio sanitario nazionale), incluse la distribuzione per conto<sup>42</sup> e la distribuzione in dimissione ospedaliera<sup>43</sup>.

La riduzione del limite in oggetto garantisce, secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto, il conseguimento delle economie previste dal presente articolo (ed impiegate dai commi 2 e 3), in quanto, in caso di mancato rispetto del limite medesimo, opererebbero i meccanismi correttivi di cui all'art. 5 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

I **commi 2 e 3** quantificano<sup>44</sup> le economie derivanti, per l'anno 2009, dal presente articolo in 420 milioni di euro (di cui 30 milioni relativi alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome) e destinano tali disponibilità, per una quota di 380 milioni, alla copertura degli oneri degli interventi relativi agli eventi sismici summenzionati e, per la residua quota di 40 milioni di euro, all'incremento delle risorse statali per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo. A quest'ultimo riguardo, la relazione tecnica osserva che, in conseguenza degli eventi sismici, gli obiettivi previsti nel Piano di rientro non possono essere più raggiunti con le risorse precedentemente stanziare. In merito al Piano di rientro, cfr. altresì il precedente **articolo 6, comma 1, lettera q)**.

Il **comma 4** prevede che l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui sia scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che sia stato coperto da una licenza del brevetto scaduto, possa, nei nove mesi successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente<sup>45</sup>, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza fra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a: 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, nonché per i medicinali in confezione monodose; 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro; 1,50 euro per i medicinali il cui costo sia superiore a 10 euro.

Le limitazioni introdotte dal comma 4, secondo la relazione illustrativa e quella tecnica, sono dirette a favorire la diffusione dei farmaci equivalenti.

---

<sup>42</sup> Cioè, la distribuzione effettuata, per conto della struttura del Servizio sanitario nazionale, da parte della farmacia (in favore dell'assistito).

<sup>43</sup> La disciplina del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è posta dall'art. 5, comma 1, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

<sup>44</sup> Cfr., in merito, la relazione tecnica.

<sup>45</sup> Riguardo alla nozione di medicinale equivalente, cfr. la scheda di lettura del precedente comma 1, lettera a).

Il **comma 5** specifica che, in ragione delle economie di spesa derivanti dal comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è diminuito dell'importo di 380 milioni di euro per il 2009 (importo pari alle economie previste, al netto della quota di cui al comma 3, lettera *b*), in quanto tale quota viene reimpiegata nell'ambito medesimo della spesa sanitaria). Si demanda, quindi, al CIPE di operare (secondo la procedura ivi prevista) le conseguenti rideterminazioni finanziarie.

## **Articolo 14**

*(Ulteriori disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, nonché un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n.185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.

2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.388, assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l'acquisto da parte

delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà.

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono revocati. Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato per essere destinate agli enti locali di cui all'articolo 1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da versare annualmente all'entrata e relative assegnazioni ai soggetti beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni per l'anno 2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 300 milioni per l'anno

2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

**L'articolo 14** reca una serie di disposizioni finanziarie.

In particolare, con il **comma 1** si prevede che, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per il periodo di programmazione 2007-2013, siano destinate agli interventi di ricostruzione e alle altre misure di cui al decreto legge in commento:

- un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;
- un importo di 400 milioni a valere sul Fondo infrastrutture.

La quota annuale delle predette risorse è determinata dal CIPE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte.

Le somme così assegnate possono essere utilizzate anche senza il vincolo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Tale ultima disposizione prevede che l'85 per cento delle risorse derivanti dal FAS debba essere destinato alle Regioni del Mezzogiorno ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

Si ricorda inoltre che l'articolo 18, comma 1, del richiamato decreto legge n. 185 del 2005, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, ha demandato al CIPE il compito di assegnare una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS:

- al Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (articolo 18, comma 1, lettera *a*));
- al Fondo infrastrutture, già istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 6- *quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*)).

Con delibera del CIPE 6 marzo 2009, è stata pertanto aggiornata la dotazione del FAS, di competenza nazionale e regionale, pari a 45 miliardi di euro, ed è stata ripartita la parte di competenza nazionale del FAS destinando:

- 4 miliardi di euro al Fondo sociale per l'occupazione;
- 5 miliardi di euro al Fondo Infrastrutture 5 miliardi di euro;
- 9 miliardi di euro al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

Il FAS di competenza regionale è stato distribuito per 22 miliardi alle Regioni del Mezzogiorno e per 5 miliardi alle Regioni del Centro-Nord.

Il **comma 2** trasferisce al Dipartimento della protezione civile le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) in precedenza assegnate all'Istituto per la promozione industriale (Ipi).

L'articolo 148 della legge finanziaria 2001 ha destinato le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad iniziative a vantaggio dei consumatori (comma 1), ed ha previsto la possibilità di iscrivere dette entrate in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) finalizzato alle iniziative di cui al comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Con decreto del Ministro delle attività produttive 22 dicembre 2003, le ulteriori risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», la cui consistenza in termini di competenza per l'anno finanziario 2003 risultava pari a € 16.629.951,61, sono state destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a iniziative dirette a sostenere l'accesso al credito al consumo per l'acquisto di beni e servizi da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE) - come determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni - non superiore a €15.000,00. A tal fine, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto, le risorse individuate dal comma 1, sono state assegnate all'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per l'istituzione di uno specifico Fondo di

garanzia, con propria contabilità separata, per il sostegno dell'accesso al credito dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1. Come segnalato dalla relazione tecnica del Governo che accompagna il testo del decreto legge in commento, l'IPI è un organismo attualmente escluso dall'aggregato della Pubblica amministrazione.

Le risorse assegnate con il decreto 22 dicembre 2003 sono state poi integrate con l'assegnazione di una ulteriore somma di 18 milioni di euro, dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 23 novembre 2004, che ha inoltre provveduto alla ripartizione del Fondo.

Le somme così trasferite ai sensi del comma 2 sono utilizzate per garantire l'acquisto, da parte delle famiglie, di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica nonché di apparecchi televisivi e computer destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle aree indicate all'articolo 1.

Il **comma 3** demanda ad una ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge in commento, la determinazione della disciplina riguardante gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, per il periodo 2009-2012, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo e non, localizzati nei territori dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge in commento, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*). Tale disposizione stabilisce che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di predisposizione ed attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici. La relazione tecnica precisa poi che, essendo gli interventi di cui al comma 3 attuati in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili (come previsto dalla legislazione vigente), non sono previsti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 4** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato all'attuazione delle misure di cui al decreto legge in commento e alla solidarietà. A tale fondo affluiscono le maggiori entrate prodotte dalla lotta all'evasione fiscale derivanti da futuri provvedimenti, ed accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 5** dispone la revoca dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti fino al 31 dicembre 2005, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento, anche parziale. Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate agli enti locali di cui all'articolo 1 per il finanziamento delle opere connesse alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

Le quote da versare all'entrata del bilancio dello Stato e le relative assegnazioni ai soggetti beneficiari sono definite con ordinanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1. Gli effetti sui saldi di finanza pubblica vengono compensati nella misura di 50 milioni di euro per il 2009, 300 milioni per il 2010, 350 milioni per il 2011 e 300 milioni per il 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in commento, nonché mediante riduzione delle disponibilità di cassa nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2010, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 (*Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La relazione tecnica precisa che, in base ai dati forniti dalla Cassa depositi e prestiti, i mutui a carico dello Stato non erogati al 100 per cento e concessi, in base a leggi pregresse, fino al 31 dicembre 2005, ammontano ad oltre un miliardo di euro.



## Articolo 15

*(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)*

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analogo comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. L'uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile, è punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale.

L'**articolo 15** reca in primo luogo disposizioni in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, richiedendo la comunicazione al commissario delegato delle loro modalità di impiego, ai fini di una verifica intermini di coerenza; sono inoltre previste norme a tutela della fede pubblica, disciplinando l'uso del logo "Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile".

Il **comma 1** impone la comunicazione al commissario delegato delle modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma; la presente disposizione opera "in relazione all'applicazione dell'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133", a norma del quale sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. Al commissario delegato compete verificare la coerenza dell'impiego delle erogazioni stesse con le misure adottate ai sensi del presente decreto legge.

Analogo comunicazione deve essere compiuta da chiunque raccolga fondi a favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, o comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009. Anche a

tale comunicazione segue la verifica da parte del Commissario delegato, di cui si è detto.

*La disposizione in commento non indica espressamente una sanzione che possa derivare a carico dei soggetti che abbiano utilizzato le erogazioni liberali secondo modalità ritenute dal Commissario delegato non coerenti con le misure adottate ai sensi del decreto-legge in esame. L'unica conseguenza che sembrerebbe essere prefigurata dall'incipit del comma 1 è quella in termini di applicabilità delle agevolazioni fiscali indicate ("in relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui..."). Tale conseguenza - la non deducibilità delle erogazioni - tuttavia avrebbe effetti su soggetti diversi (i donatori) rispetto a quelli cui verrebbe imputato un uso non conforme dei fondi raccolti.*

Il **comma 2** riserva ai soli operatori appartenenti al Dipartimento della protezione civile l'uso del logo "Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile" di cui al DPCM dell'11 novembre 2002.

Il **comma 3**, infine, sanziona penalmente l'uso indebito del segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi della legge n. 225 del 1992<sup>46</sup>. La sanzione prevista è quella di cui all'articolo 497-ter del codice penale: tale articolo punisce chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione, nonché chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti predetti, ovvero illecitamente ne fa uso. Tali fattispecie, cui si aggiunge quella indicata dal comma 3 in commento, è punita ai sensi del precedente articolo 497-bis (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), a norma del quale chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Tale pena è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale

*La disposizione in commento appare suscettibile di applicazione generalizzata su tutto il territorio nazionale, ogni qualvolta si verifichi la dichiarazione di emergenza anche in territori diversi da quelli, siti nella Regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile scorso, e destinata a operare in via permanente.*

*In generale, può osservarsi che la norma di cui all'articolo 15, comma 3 sembra introdurre una disciplina applicabile nelle sole zone del territorio*

---

<sup>46</sup> Legge 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*. Si ricorda che l'art. 5 della citata legge n. 225 prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

*nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del locus commissi delicti. Al riguardo, sotto il profilo dell'inquadramento costituzionale e segnatamente in relazione al principio di ragionevolezza, va comunque rilevato che il discrimine per l'applicazione delle norme si qualifica non semplicemente come "area geografica" in cui l'azione si compie, quanto piuttosto proprio in virtù dello stato di emergenza e delle motivazioni ad esso sottese<sup>47</sup>.*

La previsione di una specifica norma penale applicabile in alcune parti soltanto del territorio nazionale, sempre in connessione a situazioni di emergenza, era recata dall'articolo 6 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, convertito con modificazione dalla 30 dicembre 2008, n. 210.

---

<sup>47</sup> Si osserva che per il territorio interessato dalla singola dichiarazione di emergenza, e per tutto il periodo in cui essa è vigente, potrebbe porsi la questione se le suddette disposizioni possano essere qualificate come rientranti tra le "leggi eccezionali o temporanee" di cui all'articolo 2, comma quarto, del codice penale. Ad esse, ai sensi del medesimo articolo 2, comma quinto, del codice penale, non si applicherebbe, in tal caso, il principio della retroattività in senso più favorevole al reo (commi secondo e terzo dell'articolo 2 c.p.) Al riguardo si ricorda che la dottrina definisce come "eccezionali" quelle leggi il cui ambito di operatività temporale è segnato dal persistere di uno stato di fatto caratterizzato da accadimenti fuori dell'ordinario; sono "temporanee" le leggi rispetto alle quali è lo stesso legislatore a stabilire un termine di durata (Fiandaca, Musco). Secondo la dottrina citata la ratio sottesa all'inoperatività del "favor rei" consiste nel fatto che l'applicabilità di un regime diverso da quello eventualmente più favorevole reintrodotta al momento del ritorno alla normalità è connaturata alle caratteristiche stesse di tali leggi eccezionali o temporanee considerando anche che, laddove il principio del favor rei dovesse trovare riconoscimento, si offrirebbe una scappatoia per commettere violazioni con la certezza di una futura impunità.



## Articolo 16

*(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo)*

1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.

2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.

6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2006, n. 296. 7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 1**, demanda al Prefetto di L'Aquila il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, nonchè nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione.

A tale fine (**comma 2**) il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici<sup>48</sup>) è posto a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale.

Un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento definirà:

- le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- le funzioni e la composizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER) da istituirsi presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e che opererà in stretto raccordo con la Sezione specializzata (**comma 3**).

Il richiamato articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici, riproducendo l'articolo 15 del decreto legislativo 190/2002<sup>49</sup>, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale<sup>50</sup> che ha istituito la rete di monitoraggio e il Comitato di coordinamento

<sup>48</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

<sup>49</sup> Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 "Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale".

<sup>50</sup> Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003 "Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del 2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere".

presso il Ministero dell'Interno; il Comitato, svolgendo funzioni di impulso e di indirizzo dell'attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la rete di monitoraggio:

- a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni;
- b) provvede al supporto dell'attività dei prefetti sul territorio, anche ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, ovvero esercitabili attraverso il Gruppo interforze istituito in ogni provincia;
- c) procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate.

Al predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è demandato (**comma 4**) di definire linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture anche in deroga a quanto previsto dal regolamento sulle certificazioni antimafia<sup>51</sup>.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per la cui adozione è stabilito il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, definirà le modalità attuative (**comma 5**) per realizzare la tracciabilità dei flussi finanziari generati dai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e dalle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

**Il comma 6** esclude, con norma di interpretazione autentica e, quindi, avente efficacia retroattiva, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle riduzioni di organico previste dalla legge finanziaria per il 2007.

La disposizione oggetto di interpretazione è il comma *6-bis* dell'articolo 74 del decreto-legge 112/2008<sup>52</sup>. L'articolo 74 prevede la riduzione degli assetti organizzativi della pubblica amministrazione ma, al comma *6-bis*, esclude le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ora il comma 6, dell'articolo 16, del decreto-legge in esame, esclude i Vigili del fuoco anche dalle disposizioni di riduzione degli assetti organizzativi dettate dal comma 404 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007<sup>53</sup>.

**Il comma 7** dispone che dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica non contiene riferimenti all'articolo 16.

---

<sup>51</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

<sup>52</sup> Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

<sup>53</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".



**Articolo 17, commi 1-2**  
(G8 in Abruzzo)

1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L'Aquila.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento predetto nonché dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o

programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila.

L'**articolo 17** prevede lo svolgimento del Vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila.

Come è noto, il Vertice G8 avrebbe dovuto invece aver luogo nella Regione Sardegna, sull'isola La Maddalena; il **comma 1** dell'articolo in commento precisa che lo svolgimento nel capoluogo della Regione Abruzzo è volto anche a contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata lo scorso 6 aprile. Il Vertice avrà luogo dall'8 al 10 luglio 2009.

La Presidenza italiana del G8, ricoperta dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, e tutte le manifestazioni e gli incontri ad essa connessi che si terranno nello stesso periodo, sono state dichiarate - con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2007 - «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

A norma di tale ultima disposizione, si applica anche ai grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il **comma 2** reca una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base del citato DPCM del 21 settembre 2007 - con il quale, come si è detto, il G8 è stato

dichiarato "grande evento"; tali ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare sia il completamento delle opere in corso di realizzazione nella Regione Sardegna, sia gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila. La norma in commento è funzionale alla nuova localizzazione dell'evento e all'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3629/2007.

In attuazione del DPCM del 21 settembre 2007 sono state emanate numerose ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri: l'O.P.C.M. 20 novembre 2007, n. 3629, modificata dall'art. 15, O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642 - a sua volta modificato dall'art. 4, O.P.C.M. 31 ottobre 2008, n. 3710 - dall'art. 6, O.P.C.M. 29 gennaio 2008, n. 3652, dall'art. 7, O.P.C.M. 19 marzo 2008, n. 3663, dall'art. 3, O.P.C.M. 13 giugno 2008, n. 3684, dall'art. 4, O.P.C.M. 4 agosto 2008, n. 3696, dall'art. 2, O.P.C.M. 29 agosto 2008, n. 3698 e dall'art. 1, O.P.C.M. 3 dicembre 2008, n. 3719; con tali atti sono state emanate disposizioni per lo svolgimento del «grande evento».

Si può qui brevemente ricordare che, in base all'ordinanza n. 3629 (Disposizioni relative allo svolgimento del "grande evento" relativo alla presidenza italiana del G8), il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato Commissario delegato e provvede al coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative correlate al grande evento, avvalendosi di tre soggetti attuatori, cui vengono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo; questi adotta determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti; egli provvede, altresì, ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attività organizzative di competenza di altre istituzioni (articolo 1).

La definizione delle linee strategiche relative al «grande evento» viene demandata a un «Comitato di coordinamento nazionale per la Presidenza del Vertice G8», istituito con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, e presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; tra i componenti indicati vi è il presidente della regione autonoma della Sardegna; la programmazione degli interventi infrastrutturali sull'isola della Maddalena e la finalizzazione dell'evento allo sviluppo socio-regionale della Sardegna risulta invece affidato alla «Commissione generale di indirizzo», presieduta dal presidente della regione autonoma della Sardegna (articolo 2).

Per quanto concerne gli aspetti inerenti alla pubblica sicurezza si prevede che il Capo della Polizia, sulla base delle direttive del Ministero dell'interno e sentito il Commissario delegato, definisca uno o più piani di sicurezza per disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, anche con riferimento ai rispettivi livelli di responsabilità (art. 6).

Il Commissario delegato è inoltre autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile e impiegate in occasione delle manifestazioni, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari (art. 7).

La celebrazione del «grande evento» e di tutte le manifestazioni ad esso correlate saranno caratterizzate da un unico simbolo identificativo nazionale predisposto per l'occasione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 8).



### **Articolo 17, commi 3-4**

*(Procedure contrattuali per gli appalti interessati dalla riprogrammazione e dalla rifunzionalizzazione degli interventi per il vertice G8)*

3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n.3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo

2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nell'ambito delle attività di riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8, **il comma 3**, dispone la rinegoziazione dei rapporti giuridici sorti in attuazione dell'apposita ordinanza di protezione civile<sup>54</sup>.

La finalità della disposizione è quella di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica. In particolare, il Commissario delegato dall'ordinanza (il Capo del Dipartimento della Protezione civile):

---

<sup>54</sup> Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - Ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007 "Disposizioni per lo svolgimento del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8"

- provvede alla riprogrammazione e rifunionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8;
- adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice.

Fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione della predetta ordinanza sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009.

Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al comma in esame, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento.

In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici<sup>55</sup>, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.

Il citato articolo 92 del codice disciplina i corrispettivi e gli incentivi per la progettazione.

**Il comma 4** demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, l'accertamento dei risparmi (la relazione tecnica li quantifica il 220 milioni di euro) derivanti dall'articolo 17 del decreto-legge in esame e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Si rileva che non viene fissato un termine per l'adozione del decreto ministeriale.*

---

<sup>55</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

## **Articolo 18** *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto:

a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126;

b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalle legge 28 gennaio 2009, n.2;

c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5;

d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per l'anno 2010, a

131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 per l'anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.


2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



**L'articolo 18** concerne la copertura finanziaria del provvedimento, in particolare degli oneri recati dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3, commi 3 e 6, all'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4.

Detti oneri sono quantificati rispettivamente in:

- 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009
- 539,2 milioni di euro per l'anno 2010
- 331,8 milioni di euro per l'anno 2011
- 468,7 milioni di euro per l'anno 2012
- 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014
- 394,8 milioni di euro per l'anno 2015
- 239 milioni di euro per l'anno 2016
- 133,8 milioni di euro per l'anno 2017
- 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029
- 81,8 milioni di euro per l'anno 2030
- 48 milioni di euro per l'anno 2031
- 14,2 milioni di euro per l'anno 2032
- 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033.



A detti oneri si provvede, ai sensi della **lettera a)** del comma 1, con il fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, relativamente a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011.

L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi della **lettera b)**, si provvede con corrispondente riduzione della dotazione del fondo per l'erogazione del c.d. bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relativamente a 300 milioni di euro per l'anno 2009.

Ai sensi della **lettera c)**, si provvede con l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del presente decreto (diminuzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) relativamente a 380 milioni di euro per l'anno 2009.

Infine, ai sensi della **lettera d)**, per la copertura dei restanti oneri si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Detti oneri residui sono così quantificati:

- 472,5 milioni di euro per l'anno 2009
- 389,2 milioni per l'anno 2010
- 131,8 milioni per l'anno 2011
- 468,7 per l'anno 2012
- 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014
- 394,8 milioni per l'anno 2015
- 239 milioni di euro per l'anno 2016
- 133,8 milioni di euro per l'anno 2017
- 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029
- 81,8 milioni di euro per l'anno 2030
- 48 milioni di euro per l'anno 2031
- 14,2 milioni di euro per l'anno 2032
- 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033.

**PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE ADOTTATI IN  
OCCASIONE DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA  
REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009**

**Sintesi del contenuto**



## **Provvedimenti di protezione civile adottati in occasione degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009**

### Sintesi del contenuto

#### **D.P.C.M. 6 aprile 2009**

*Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.*

Il decreto dispone il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza nella Regione Abruzzo ed attribuisce al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Guido Bertolaso, l'incarico di Commissario delegato.

#### **D.P.C.M. 6 aprile 2009**

*Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.*

Il decreto dichiara lo stato di emergenza nei territori interessati dal sisma e conferisce il potere di ordinanza previsto dalla legislazione vigente al Commissario delegato in ordine all'emanazione di provvedimenti in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ovvero finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose (art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992).

#### **O.P.C.M. 6 aprile 2009, n. 3753**

*Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.*

L'ordinanza autorizza i sindaci dei comuni interessati a procedere alla requisizione di beni mobili e immobili e all'acquisto di tutti i beni e i materiali necessari per provvedere al primo sostentamento e riparo dei cittadini, d'intesa con la Direzione di comando e controllo (DICOMAC) e ferme restando le attività poste in essere dal Commissario delegato. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile. Il Presidente della Regione ed i sindaci sono chiamati ad individuare le strutture idonee per la sistemazione della popolazione interessata anche prevedendo alloggi alternativi; essi sono inoltre chiamati a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la necessaria assistenza, e provvedono, ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalità.

Presso i comuni sono costituiti gruppi di rilevamento per censire gli edifici colpiti secondo uno schema allegato all'ordinanza ("Schema di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica").

L'ordinanza, quindi, stabilisce le deroghe alle norme vigenti per la realizzazione degli interventi d'urgenza e autorizza le anticipazioni a valere sul Fondo per la protezione civile per la copertura degli oneri. Il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità. Si applica, a tal fine, l'esenzione IVA per le donazioni telefoniche prevista dalla legislazione vigente. Per tali finalità, in seguito a modifica introdotta dalla successiva Ordinanza n. 3754, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali fruttiferi alle migliori condizioni.

L'ordinanza reca infine la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, fino al 31 dicembre 2009.

#### **D.M. 9 aprile 2009**

*Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009.*

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sospende i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari in scadenza dal 6 aprile al 30 novembre 2009. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti residenti nelle zone interessate, non operano le ritenute alla fonte.

#### **O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754**

*Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.*

La presente ordinanza, successivamente modificata dall'ordinanza n. 3755, attribuisce al Commissario delegato l'individuazione dei comuni colpiti dal sisma (in attuazione di quanto qui disposto vedi oltre il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3).

Introduce, quindi la sospensione dei termini fino al 30 novembre 2009 per versamenti assistenziali e previdenziali. Reca disposizioni in merito alla distribuzione di medicinali. Stabilisce che gli eventi sismici costituiscono, a tutti gli effetti, causa di forza maggiore in relazione alla possibilità di rinegoziazione di mutui e introduce la sospensione di termini riferiti a rapporti interbancari. L'ordinanza autorizza, poi, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario al personale di vari enti impegnato in attività necessarie al superamento dello stato di emergenza. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, anche per il tramite delle regioni, provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato autorizzate dalla stessa protezione civile. Il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura a tutto il personale impiegato nella gestione dell'emergenza e a stipulare convenzioni con Università, Enti o

Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psicosociologica sul territorio. L'ordinanza dispone, quindi, la sospensione per due mesi del pagamento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas. Ulteriori sospensioni possono essere successivamente decise, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Per la messa in sicurezza e l'avvio del recupero dei beni culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a ricevere donazioni e atti di liberalità. Per quanto riguarda la situazione degli alloggi, sulla base di direttive del Commissario delegato, i sindaci assegnano contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari le cui case risultino danneggiate in tutto o in parte. Tale disposizione non si applica a nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa. Per la gestione dei rifiuti viene autorizzata la riapertura di talune discariche. In materia di istruzione pubblica, l'ordinanza stabilisce che soluzioni organizzative autorizzate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere approntate per assicurare lo svolgimento della didattica nelle zone colpite. L'ordinanza contiene ulteriori disposizioni relative agli oneri derivanti dall'emergenza mentre l'ultimo articolo autorizza il Ministro della difesa ad utilizzare contingenti delle Forze armate, in deroga alle disposizioni vigenti, per la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, in numero non superiore a 700 unità.

#### **Decreto del Commissario delegato 9 aprile 2009 n. 1**

Disciplina il numero e le funzioni dei Centri Operativi Misti, strutture operative che coordinano i Servizi di emergenza e svolgono funzioni di supporto quali: valutazione e censimento danni, sanità, telecomunicazioni, coordinamento del volontariato, strutture operative, viabilità, assistenza alla popolazione, logistica, altri servizi essenziali e supporto amministrativo.

I C.O.M. sono sette: L'Aquila, S. Demetrio, Pizzoli, Paganica, Pianola, Navelli e Sulmona.

#### **Decreto del Commissario delegato 9 aprile 2009 n. 2**

Disciplina la natura e le funzioni della Direzione di comando e controllo, che è il centro di coordinamento delle strutture operative della Protezione Civile per le attività di soccorso sull'area interessata dal terremoto ed agisce in contatto con il Comitato operativo che coordina le attività a livello centrale.

La direzione di comando e controllo è coordinata dal Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile ed ha sede nella Scuola della Guardia di Finanza, alle porte de L'Aquila.

Il coordinamento operativo in loco è suddiviso in funzioni di supporto, ciascuna delle quali interviene in uno specifico campo: tecnica di valutazione e censimento danni, sanità, volontariato e rapporto enti locali, strutture operative e viabilità, materiali e mezzi, assistenza alla popolazione, logistica, evacuati, coordinamento concorso delle regioni, telecomunicazioni, servizi essenziali, mass media e informazione, salvaguardia beni culturali, supporto amministrativo.

**O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755**

*Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.*

Ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale del Prefetto dell'Aquila in qualità di soggetto attuatore con funzioni vicarie. Il Commissario delegato può altresì individuare, nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, uno o più soggetti attuatori a cui affidare settori di intervento sulla base di apposite direttive. Quale soggetto attuatore è individuata inoltre la Provincia de L'Aquila. L'ordinanza autorizza inoltre il Dipartimento della protezione civile e la Regione Abruzzo ad utilizzare ulteriore personale in posizione di comando o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per fronteggiare l'emergenza. Viene inoltre attribuito un contributo straordinario alla fondazione Eucentre. Al fine di ricostruire le strade danneggiate dal sisma, il compartimento ANAS de L'Aquila è autorizzato ad avvalersi delle deroghe previste dall'Ordinanza 3753. L'Ordinanza reca ulteriori disposizioni di carattere finanziario e disposizioni attuative e modificative delle precedenti Ordinanze.

**Decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3**

*Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.*

Con il presente decreto il Commissario delegato Bertolaso dichiara, sulla base dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia fino alla data di emissione del provvedimento, quali sono i comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile nelle province de L'Aquila, in provincia di Teramo e in provincia di Pescara.

**Decreto del Commissario delegato 17 aprile 2009 n. 4**

Il decreto integra i precedenti istituendo un ottavo Centro operativo misto a Montorio al Vomano e integrando i Centri operativi misti già esistenti con l'inserimento nelle rispettive aree di intervento di altri comuni.

**O.P.C.M. 21 aprile 2009, n. 3757**

*Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.*

L'ordinanza intende in primo luogo assicurare la trasparenza delle procedure per la ricostruzione, e delle forniture attraverso una campagna di informazione rivolta ai cittadini e la pubblicazione in GU dell'elenco delle ditte e dei materiali e servizi forniti, con il relativo importo.

Inoltre si prevede la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi, e da altri oneri a carico dei datori di lavoro privati e il prolungamento dell'indennità di disoccupazione per un mese in più ai lavoratori residenti nelle zone colpite. Nelle stesse zone viene sospesa l'attività di accertamento delle invalidità civili.

Le strutture sanitarie non pagheranno le sanzioni amministrative previste per i ritardi o le imprecisioni nell'invio delle ricette mediche.

I fabbricati distrutti non concorreranno alla formazione del reddito imponibile. Per accelerare gli interventi il Commissario delegato ha poteri circa l'occupazione e l'espropriazione di fabbricati. Vengono dimezzati i tempi richiesti dalla normativa per la valutazione di impatto ambientale per le opere di ricostruzione.

Viene stabilito che il personale della CRI possa ricevere compensi per il lavoro straordinario nel limite massimo di 200 ore mensili. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del Fondo della protezione civile previste dal decreto del 6 aprile 2009.

Si prevede la creazione di una commissione internazionale di esperti per la prevenzione e la elaborazione di linee guida.

### **Comunicazione del Commissario delegato del 21 aprile 2009 sui contributi per il superamento dell'emergenza**

Il 21 aprile, in relazione alle disposizioni previste dalle ordinanze di protezione civile nn 3753, 3754 e 3755, il Commissario delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo, Guido Bertolaso ha inviato alla Regione Abruzzo, alle prefetture di L'Aquila, Pescara, Teramo e ai Sindaci dei comuni interessati dal sisma una comunicazione sulle assegnazioni dei contributi previsti per il superamento dell'emergenza.

### **Decreto del Commissario delegato 26 aprile 2009 n. 5**

Il decreto modifica alcune funzioni delle Direzioni di comando e controllo per consentire una più efficace gestione della fase post emergenziale. Esso inserisce ulteriori enti ed amministrazioni in funzioni precedentemente attivate ed integra l'elenco delle funzioni, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture e le strutture, il coordinamento con gli Enti locali, le relazioni internazionali, la tutela dell'ambiente, le telecomunicazioni e i supporti informatici, giuridici ed amministrativi, l'accoglienza alla popolazione sfollata presso altri comuni, la sanità e l'assistenza sociale e veterinaria, l'istruzione scolastica ed universitaria. Per ciascuna funzione vengono individuati gli enti afferenti ed i soggetti responsabili.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

104	Dossier	La disciplina del testamento biologico in alcuni Paesi (Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti)
105	Dossier	Perù
106	Documentazione di base	Materiali sulla scuola primaria
107	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1193, 1361 e 1437. Impiantistica sportiva
108	Dossier	Afghanistan
109	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-B “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”
110	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1440 “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l’attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell’imputato, per la digitalizzazione dell’Amministrazione della giustizia, nonché per l’elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”
111	Documentazione di base	Tutela e promozione dei diritti umani. Strumenti e materiali
112/I	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo I Conti economici regionali 2007
112/II	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo II Occupazione e valore aggiunto nelle province
113	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1503 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”
114	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1505 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”
115	Documentazione di base	Eurojust. Strumenti e materiali
116	Schede di lettura	Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009
117	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478 e 1498, in materia di Comitati degli italiani all’estero e Consiglio generale degli italiani all’estero

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all’indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".